



COPIA

Deliberazione N. **36**

in data **28-07-2026**

COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto:

TRIBUTI: PRESA D'ATTO DEL PEF 2026-2029 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO MTR-3 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L' ANNO 2026

L'anno *duemilaventisei* il giorno *ventotto* del mese di *luglio* alle ore **18:06**, nella Sala Civica di Via Valle n. 41, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

Giacomello Jessica	Presente
Negro Federico	Presente
Malesan Silvano Walter	Presente
Pretto Sara	Assente
Bedin Elisa	Presente
Paganotto Fabio	Presente
Pettena Loris	Presente
Cristoferi Gessica	Presente
Balis Karen	Presente
Crestani Cinzia	Presente
Scatton Naike	Presente
Ferretto Massimo	Presente
Dani Vittorino	Presente

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

Partecipa alla seduta la Dott.ssa *Aggujaro Daniela* Segretario del Comune.

La Sig.ra *Giacomello Jessica* nella sua qualità di *Sindaco Presidente* constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:

Negro Federico

Cristoferi Gessica
Dani Vittorino

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

TRIBUTI: PRESA D'ATTO DEL PEF 2026-2029 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO MTR-3 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L' ANNO 2026

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Sarego li, 14-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cola Francesca

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Sarego li, 14-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cola Francesca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 e ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mentre fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

Dato Atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Dato Atto che, con successiva deliberazione n. 397/2025, ARERA ha approvato il metodo tariffario MTR-3, per il terzo periodo regolatorio, ossia dal 2026 al 2029, apportando alcune modifiche nell'elaborazione del PEF;

Visti gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la delibera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif, riguardante l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la delibera 24 ottobre 2023, n. 487/2023/R/rif, inerente alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, con la quale si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché si forniscono chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;
- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com”*;
- la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata *“Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”*, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata *“Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)”*, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;

- la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Dato atto che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Sarego e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade Agno Chiamo Ambiente SRL;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI, redatte dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

Tutto ciò premesso,

Considerato che la società partecipata Agno Chiamo Ambiente SRL, gestore del servizio rifiuti, ha trasmesso al Consiglio di Bacino Vicenza la documentazione necessaria per ottenere la validazione del PEF 2026/2029, costituita dal proprio PEF grezzo per il periodo 2026/2029;

Dato atto che il Comune di Sarego ha inviato i dati richiesti per l'elaborazione del PEF grezzo 2026/2029 al Consiglio di Bacino Vicenza con protocolli n. 514/2026 e n. 6382/2026;

Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza ha trasmesso con nota acquisita al protocollo comunale n. 9767 del 15/06/2026 la deliberazione del Consiglio di Bacino n. 11/2026 che ha effettuato la validazione dei PEF 2026/2029 dei Comuni afferenti al gestore Agno Chiamo Ambiente SRL (ad esclusione dei Comuni di Arzignano e Montebelluna) tra i quali è compreso anche il Comune di Sarego, con le seguenti risultanze:

- PEF 2026 pari ad euro 608.830,00;
- PEF 2027 pari ad euro 677.194,00 con rideterminazione del PEF nel rispetto del limite della crescita ad euro 667.008,00;
- PEF 2028 pari ad euro 695.297,00;
- PEF 2029 pari ad euro 691.242,00

Visto dunque il PEF 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, costituito da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3;
- la relazione di accompagnamento, redatta su schema di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025;
- la validazione del PEF effettuata dall'Ente Territorialmente competente, Consiglio di Bacino Vicenza;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata

- Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il terzo periodo regolatorio;
 - la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
 - i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di localio di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Rilevato che il comma 651 della legge n. 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal d.p.r. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:

utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Sarego e quelli forniti dal gestore Agno Chiampo Ambiente SRL del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di euro 608.830,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a € 392.136,00 e parte fissa pari a € 216.694,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 603.699,00, di cui parte fissa € 211.563,00 e parte variabile € 392.136,00;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-3 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 26/10/2018 con cui viene espressa la volontà di elaborare a partire dall'anno 2019 un prelievo puntuale a fronte del servizio di raccolta rifiuti effettuato in modo puntuale rispetto la sola frazione di rifiuto secco;

Considerato che l'Ente territorialmente competente si occuperà della trasmissione ad Arera della documentazione inerente al PEF e alle tariffe;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato Atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2026;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006;

Visto il prospetto di PEF 2026/2029, allegato “A” alla presente deliberazione;

Vista la relazione accompagnatoria al PEF 2026/2029 dei Comuni afferenti al gestore Agno Chiampo Ambiente SRL, tra i quali risulta anche il Comune di Sarego, redatta dall'Ente Territorialmente Competente, Consiglio di Bacino Vicenza, allegato “B”;

Vista la deliberazione n. 11/2026 approvata dal Comitato del Consiglio di Bacino Vicenza che effettua la validazione dei PEF 2026/2029 dei Comuni afferenti al gestore Agno Chiampo Ambiente SRL, tra i quali è compreso il PEF 2026/2029 del Comune di Sarego, allegato “C”;

Posto che al fine della determinazione delle tariffe, all'importo di euro 608.830,00 occorre successivamente decurtate gli importi corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR e l'importo delle riscossioni per recupero evasione per complessive Euro 5.131,00, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di € 603.699,00;

Ritenuto di ripartire i costi complessivi del PEF 2026 per 71% alle utenze domestiche ed il

restante 29% alle utenze non domestiche;

Dato atto che le tariffe del tributo puntuale sono elaborate oltre che con i criteri dettati del D.lgs. n. 158/1999 anche con il calcolo del numero degli svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato e addebitando una soglia di svuotamenti minimi;

Posto che con delibera di Giunta comunale n. 106 del 04/12/2025 sono stati approvati i limiti agli svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato per l'anno 2026 per le utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto di confermare per l'anno 2026 il costo per il singolo svuotamento aggiuntivo del bidone raccolta rifiuto secco indifferenziato nella misura di 0,0426 a litro:

- secchiello da 40 lt € 1,70;
- cassonetto da 70 lt € 2,98;
- cassonetto da 120 lt € 5,11;
- cassonetto da 240 lt € 10,22;
- cassonetto da 360 lt € 15,34
- cassonetto da 660 lt € 28,12;
- cassonetto da 1100 lt € 46,86;
- cassonetto da 1500 lt € 63,90;

Dato atto che Agno Chiampoa Ambiente ha elaborato le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, come da all'allegato "D" alla presente deliberazione;

Vista la relazione sul piano tariffario predisposta dalla società partecipata, allegato "E" al presente provvedimento;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 18 del 07/05/2026 sono state definite le seguenti scadenze di pagamento:

- acconto 30 giugno 2026;
- saldo 2 dicembre 2026;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto

legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 18/12/2025 che ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, con valore di DUP definitivo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/12/2025 che ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Dato atto che il punto è stato esaminato dalla Commissione consiliare competente;

Aperta la discussione interviene *la Consiglieria Scatton Naike*, che legge la dichiarazione di voto contrario, che viene allegata al presente verbale.

La *Consiglieria Scatton Naike* evidenzia il fatto che l'affidamento del servizio *in house* al nuovo gestore, invece di fare risparmiare l'Ente, consegna, passato l'anno d'ingresso, costi strutturali sui mq che superano quelli di prima;

una raccolta differenziata distante dai livelli di eccellenza registrati in passato;

la penalizzazione dei cittadini che fanno il compostaggio domestico, colpiti da una parte fissa fuori controllo e da criteri di ripartizione dei cassonetti altrui tarati solo sul numero di abitanti.

La *Consiglieria* chiede, inoltre, che l'Amministrazione renda conto di come giustifica questo andamento, il salto dei costi di gestione, la scelta di applicare accantonamenti al massimo fiscale e la penalizzazione degli utenti virtuosi alla luce dei criteri applicati dal gestore;

Alle ore 19:00, durante l'intervento della *Consiglieria Scatton Naike*, esce il *Consigliere Pettena Loris* che rientra alle ore 19:02 sempre durante l'intervento della *Consiglieria Scatton Naike*;

La *Sindaca Presidente Jessica Giacomello* riscontra la *Consiglieria Scatton Naike*, affermando di avere in parte già risposto alle domande durante la spiegazione della deliberazione.

Il Comune di Sarego è uno di Comuni più virtuosi per la raccolta porta a porta e per questo la Sindaca deve ringraziare l'Amministrazione precedente, che ci ha creduto ed ha iniziato questo percorso di maggiore differenziazione grazie alla raccolta puntuale del rifiuto secco indifferenziato, che dovrà arrivare a tutti i Comuni.

Pertanto, il Comune di Sarego, da questo punto di vista, è già avanti.

Per quanto riguarda l'ammortamento dei cassonetti e il compostaggio domestico, saranno effettuate le opportune verifiche con la società partecipata Agno Chiampo Ambiente.

Per il resto delle tariffe, la Sindaca evidenzia il fatto che all'utente finale interessa sapere quanto va a pagare e quanto va a risparmiare rispetto alla bollettazione precedente e siccome i numeri dicono che la percentuale di tariffazione si abbassa, significa che questo è un buon risultato;

La *Consiglieria Scatton Naike* risponde che resta in attesa di riscontro alle ultime 3 domande;

La *Sindaca Presidente Jessica Giacomello*, prende nota e dice che risponderà in merito al compostaggio domestico e all'ammortamento dei cassonetti;

Chiusa la discussione, La Sindaca Presidente dichiara aperte le operazioni di voto;

CON votazione palese dal seguente risultato:

PRESENTI n. 12 - FAVOREVOLI n. 9 - CONTRARI n. 3 (*Consigliera Crestani Cinzia, Consigliera Scatton Naike, Consigliere Ferretto Massimo*) – ASTENUTI n. 0;

D E L I B E R A

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del PEF 2026/2029, redatto secondo i criteri previsti dal MTR-3 e della relazione accompagnatoria allegata, approvati e validati dal Consiglio di Bacino Vicenza ed acquisiti al protocollo comunale con il numero n. 9.767 del 15/06/2026;
3. di dare atto che il PEF relativo al periodo 2026/2029 ha le seguenti risultanze:
 - PEF 2026 pari ad euro 608.830,00;
 - PEF 2027 pari ad euro 677.194,00 con rideterminazione del PEF nel rispetto del limite della crescita ad euro 667.008,00;
 - PEF 2028 pari ad euro 695.297,00;
 - PEF 2029 pari ad euro 691.242,00.
4. di dare atto che il PEF del terzo periodo regolatorio è stato validato dall'Ente Territorialmente Competente, Consiglio di Bacino Vicenza con deliberazione del Comitato n. 11 del 11/06/2026;
5. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, riportate nell'allegato "D" al presente atto e nella relazione di accompagnamento al piano tariffario, allegato "E";
6. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 18 del 07/05/2026 sono state definite le seguenti scadenze di pagamento TARI 2026:
 - acconto 30 giugno 2026;
 - saldo 2 dicembre 2026;
7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
9. di dichiarare a seguito di votazione separata dal seguente risultato:

PRESENTI n. 12 - FAVOREVOLI n. 9 - CONTRARI n. 3 (*Consigliera Crestani Cinzia, Consigliera Scatton Naike, Consigliere Ferretto Massimo*) – ASTENUTI n. 0;

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Giacomello Jessica

Il Segretario COMUNALE
F.to Aggujaro Daniela

N. 696 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

- ☐ senza riportare reclami né opposizioni, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 22 del D. L.gs. 82/2005, si attesta che il presente documento è conforme al documento originale formato digitalmente e conservato secondo le norme vigenti negli archivi del Comune di Sarego.

Sarego li, 26-08-2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CONSIGLIO DI BACINO DI VICENZA

Ente territorialmente competente



Deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif

METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3)

Terzo periodo regolatorio 2026-2029

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

(Allegato 2 alla determina 1/DTAC/2025)

Bacino gestionale

AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.

Predisposizione tariffaria PEF 2026-2029

Giugno 2026

Sommario

Introduzione metodologica	4
1 Premessa (ETC)	5
1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario.....	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	6
1.5 Altri elementi da segnalare	7
2 Descrizione dei servizi forniti (G)	8
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	8
2.2 Altre informazioni rilevanti	13
3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	15
3.1 Dati tecnici e potenziamento del servizio.....	15
3.1.1 Variazioni di perimetro	15
3.1.2 Livelli e variazioni della qualità	15
3.2 Fonti di finanziamento	19
3.3 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	20
3.3.1 Dati di conto economico.....	20
3.3.2 Focus sugli AR e AR _{sc}	24
3.3.3 Componenti di costo previsionali	24
3.3.4 Investimenti.....	24
3.3.5 Dati relativi ai costi di capitale	24
4 Attività di validazione (ETC).....	26
4.1 Validazione del PEF del gestore	27
4.2 Validazione dei dati comunali	28
5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	29
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	29
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	32
5.1.2 Coefficiente di potenziamento K	34

5.1.3 Coefficiente CRI	35
5.2 Costi operativi incentivanti (COnewexp e COlexp).....	35
5.2.1 Componenti previsionali COnew	35
5.2.2 Componenti previsionali COI	35
5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).....	36
5.3.1 Componente previsionale CTSAΔ exp	36
5.3.2 Componenti previsionali CO116	36
5.3.3 Componenti previsionali CQ	36
5.3.4 Componenti previsionali COANT	36
5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing.....	36
5.5 Cespiti e costi di capitale	39
5.6 Conguagli	39
5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	40
5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	40
5.9 Rimodulazione dei conguagli.....	40
5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	40
5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	41

Introduzione metodologica

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni redatti a cura dell'Ente territorialmente competente (di seguito anche "ETC") ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del gestore (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni inseriti nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del quadriennio 2026-2029. Il Consiglio di Bacino di Vicenza, in qualità di ETC, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – piano economico-finanziario (PEF), dichiarazioni di veridicità, delibere di determinazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

La relazione è redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025, in attuazione dell'Allegato A alla deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif (MTR-3). Il termine per la trasmissione è fissato in 60 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.

1 Premessa (ETC)

In via preliminare l'Ente territorialmente competente procede ad una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza.

La presente relazione si compone di cinque capitoli. Il capitolo 1 è redatto dal Consiglio di Bacino di Vicenza, che è l'Ente territorialmente competente; i capitoli 4 e 5 sono redatti sulla base delle procedure condotte con il supporto di Solvere P.A. S.r.l., soggetto terzo delegato dall'ETC allo svolgimento dell'attività di validazione; i capitoli 2 e 3 sono redatti da Agno Chiampo Ambiente S.r.l. (d'ora in poi "ACA"), gestore affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per i Comuni del Bacino provinciale di Vicenza oggetto della presente relazione.

A seguito dell'emanazione della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52, la Regione Veneto ha dettato nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, assegnando ai "Consigli di bacino" le funzioni di organizzazione e controllo del servizio. Con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha riconosciuto il bacino denominato "Vicenza", comprendente 90 Comuni ricadenti nella Provincia di Vicenza.

La presente relazione è unica per i Comuni del bacino gestionale ACA; per ciascuno di essi è stato elaborato il PEF dell'ambito tariffario comunale, comprensivo della scheda di sintesi e del prospetto riepilogativo del piano finanziario, secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

Oggetto della presente relazione sono i 21 ambiti tariffari comunali serviti dal gestore Agno Chiampo Ambiente S.r.l., di seguito elencati:

Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio maggiore, Monteviale, Montorso, Nogarole Vicentino, Recoaro terme, San Pietro Mussolino, Sarego, Sossano, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo.

Il Consiglio di Bacino di Vicenza, in qualità di Ente territorialmente competente, ha effettuato per ciascun ambito tariffario comunale le attività di validazione e le valutazioni di competenza, anche con riferimento alla scelta degli opportuni parametri e coefficienti che regolano la determinazione del PEF; tale attività è descritta complessivamente nella presente relazione. Tutti gli ambiti operano in regime di TARI tributo.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è affidato, per tutti i 21 ambiti tariffari, alla società Agno Chiampo Ambiente S.r.l., con sede a Montecchio Maggiore in Via Strada Romana n. 2, società a capitale interamente pubblico organizzata secondo il modello dell'"in house providing". L'affidamento ha durata sino all'anno 2029.

Non si rilevano avvicendamenti gestionali a partire dal 2024, né sono previsti avvicendamenti nel biennio 2026-2027. Per i nove Comuni di Brendola, Castelvetro, Creazzo, Montebelluna Maggiore, Montebelluna, Recoaro Terme, Sarego, Sovizzo e Trissino, ACA svolge anche l'attività di gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, restando in capo ai Comuni la titolarità dell'entrata TARI, la determinazione delle tariffe, la riscossione coattiva e la gestione del contenzioso.

Si segnala che i soci di ACA proseguono nel percorso a favore della fusione per incorporazione nel nuovo soggetto gestore unico "VIAMBIENTE S.p.A." (attualmente costituito dalle ex società Alto Vicentino Ambiente S.r.l. e Soraris S.p.A.), nella forma dell'in house providing.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Agno Chiampo Ambiente S.r.l. avvia a recupero le frazioni differenziate raccolte presso impianti di terzi, individuati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ivi inclusi impianti di preselezione delle frazioni differenziate finalizzati all'avvio a riciclo. Il trattamento e lo smaltimento della frazione residua sono affidati a impianti di soggetti terzi. Il gestore dispone, in proprio, della stazione di trasferimento di Arzignano (località Canove) per i rifiuti secco, umido e ingombranti e dell'impianto per il trattamento e recupero delle terre da spazzamento e dei rifiuti da dissabbiamento. La specifica indicazione, per ciascun ambito tariffario, della tipologia degli impianti di chiusura del ciclo (discarica, incenerimento con o senza recupero di energia, impianti di compostaggio/digestione anaerobica o misti) ai quali sono conferiti i rifiuti urbani è desumibile dalla sezione impianti dei singoli tool-PEF.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/rif, il Consiglio di Bacino di Vicenza ha acquisito da ACA, per ciascun ambito tariffario:

- il tool-PEF relativo al servizio integrato, redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, compilato per le parti di competenza del gestore;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025); in particolare ACA ha predisposto un'unica relazione per i 21 ambiti tariffari serviti, precisando i servizi svolti in ciascun Comune;
- la dichiarazione di veridicità predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (soggetti di diritto privato) della determina 1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione.

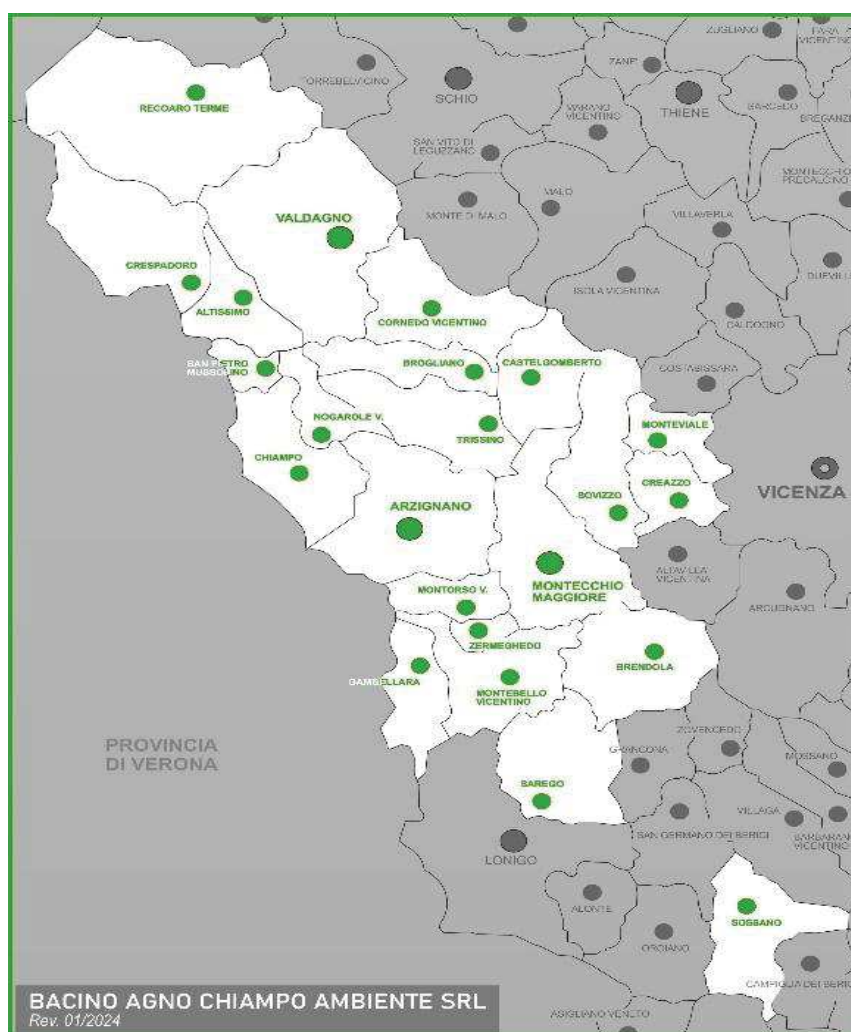
Non si è verificata alcuna ipotesi di inerzia, totale o parziale, del gestore ai sensi del comma 8.3 del MTR-3.

1.5 Altri elementi da segnalare

Si segnalano, quali elementi di contesto rilevanti, il percorso di aggregazione gestionale verso il soggetto unico VIAMBIENTE S.p.A. e gli investimenti realizzati dal gestore nel polo di Arzignano (località Canove), destinati ad accrescere la dotazione impiantistica a servizio del territorio. Non si rilevano ulteriori specificità locali sottese alle scelte adottate nell'ambito del procedimento di determinazione tariffaria che si ritenga necessario segnalare all'Autorità.

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

L'area geografica dove si estende l'azione di Agno Chiampo Ambiente Srl si colloca nella zona dell'ovest vicentino e comprende i comuni soci di cui alla cartina seguente:



Comune di Sarego Prot. partenza n. 0013696 del 27-08-2026 Cat. 1 Cl. 15

Altra particolarità è la presenza di zone industriali molto estese nell'area di Valdagno e di Arzignano, con poli di produzione di livello internazionale. Tali caratteristiche morfologiche rendono il servizio particolarmente difficile e vario, perché è necessario raggiungere zone impervie, non sempre accessibili in condizioni climatiche sfavorevoli. Inoltre, inibiscono la possibilità di utilizzo di mezzi di grandi dimensioni, privilegiando i servizi con mezzi di ridotta portata. I servizi relativi alla raccolta di rifiuti abbandonati, raccolta di rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, la raccolta di carcasse di animali o altri servizi di intermediazione per lo smaltimento di rifiuti in particolari situazioni, sono forniti a tutti i comuni SU RICHIESTA specifica ed accompagnati con la relativa quantificazione preventiva dei costi.

Il quadro generale dei servizi di raccolta R.S.U. offerti da ACA ai comuni Soci è il seguente:

SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE DEI R.S.U.													
COMUNE	RACCOLTA e TRASPORTO R.S.U.												
	Servizi Porta a Porta						Servizi con Contenitori Stradali					Centro di Raccolta	
	Umido	Carta e Cartone	Plastica e Lattine	Vetro	Ingombranti a domicilio su chiamata	Secco Indifferenziato	Pile Esaurite	Medicinali Scaduti	T e/o F	Vetro	Umido	Gestione Aperture	Trasporto
ALTISSIMO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
ARZIGNANO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI
BRENDOLA		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
BROGLIANO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI
CASTELGOMBERTO		APP	APP			APP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CHIAMPO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI
CORNEDO VICENTINO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI			SI	SI
CREAZZO		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
CRESPADORO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI			
GAMBELLARA	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
MONTEBELLO VICENTINO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI			SI	SI
MONTECCHIO MAGGIORE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI
MONTEVIALE		SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MONTECORVO VICENTINO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI			SI	SI
NOGAROLE VICENTINO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
RECOARO TERME	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
SAN PIETRO MUSSOLINO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI				
SAREGO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
SOSSANO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
SOVIZZO		SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
TRISSINO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI
VALDAGNO		SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ZERMEGHEDO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI			SI	SI

Il quadro generale dei servizi di spazzamento e pulizia, gestione di rifiuti e altri servizi offerti ai comuni Soci è il seguente:

COMUNE	SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE DEI R.S.U.									ATTIVITA' ESTERNE	
	SPAZZAMENTO E PULIZIA							GESTIONE DEI RIFIUTI			TARIFFAZIONE
	Spazzamento Stradale		Altri Servizi di Pulizia					Avvio al Recupero di R.S.U.	Avvio a Smaltimento di R.S.U.		
	Spazzamento Meccanizzato	Pulizia Manuale	Servizi per Eventi	Cestini Getta Carte	Lavaggio Portici	Lavaggio Cassonetti stradali umido	Servizi Urgenti su richiesta				
ALTISSIMO	Su Richiesta	Su Richiesta	SI				SI	SI	SI		NESSUNA
ARZIGNANO	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI		NESSUNA
BRENDOLA	SI	Su Richiesta	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
BROGLIANO	SI	Su Richiesta	SI				SI	SI	SI		NESSUNA
CASTELGOMBERTO	SI	Su Richiesta	SI			SI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
CHIAMPO	SI	Su Richiesta	SI	SI			SI	SI	SI		NESSUNA
CORNEDO VICENTINO	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI		NESSUNA
CREAZZO	SI	Su Richiesta	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
CRESPADORO	Su Richiesta	Su Richiesta	SI				SI	SI	SI		NESSUNA
GAMBELLARA	SI	Su Richiesta	SI				SI	SI	SI		NESSUNA
MONTEBELLO VICENTINO	SI	Su Richiesta	SI				SI	SI	SI		NESSUNA
MONTECCHIO MAGGIORE	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	NESSUNA
MONTEVIALE	Su Richiesta	Su Richiesta	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
MONTORSO VICENTINO	SI	Su Richiesta	SI	SI			SI	SI	SI		NESSUNA
NOGAROLE VICENTINO	Su Richiesta	Su Richiesta	SI				SI	SI	SI		NESSUNA
RECOARO TERME	SI	Su Richiesta	SI	SI			SI	SI	SI	SI	NESSUNA
SAN PIETRO MUSSOLINO	Su Richiesta	Su Richiesta	SI				SI	SI	SI		NESSUNA
SAREGO	SI	Su Richiesta	SI	SI			SI	SI	SI	SI	NESSUNA
SOSSANO	SI	Su Richiesta	SI	SI			SI	SI	SI		NESSUNA
SOVIZZO	SI	Su Richiesta	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	NESSUNA
TRISSINO	SI	Su Richiesta	SI	SI			SI	SI	SI	SI	NESSUNA
VALDAGNO	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI		NESSUNA
ZERMEGHEDO	SI	Su Richiesta	SI	SI		SI	SI	SI	SI		NESSUNA

N.B: Ove presente la dicitura "Su Richiesta" si intendono servizi non programmati, ma erogati solo su richiesta del comune stesso.

Di fatto, Agno Chiampo Ambiente Srl non opera alcuna attività estranea al servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, mantenendosi scrupolosamente entro le specifiche previste per le aziende a capitale pubblico che abbiano adottato il modello organizzativo “in house providing”.

I rifiuti gestiti da Agno Chiampo Ambiente s.r.l. per conto dei comuni soci vengono trasportati sia mediante risorse interne che mediante fornitori terzi, individuati a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

Lo spazzamento stradale, dove concordato con i comuni, è eseguito secondo una calendarizzazione che si riporta in allegato, prevista per il 2026.

Fa eccezione il comune di Valdagno, per cui la calendarizzazione delle zone è concordata di anno in anno tra spazzamenti quotidiani, mensili, trimestrali, semestrali ed annuali. Le zone e le cadenze variano a seconda delle esigenze comunali. Per questo comune le aree centrali vengono coperte con servizi giornalieri, mentre il perimetro esterno viene servito con frequenze via via più dilatate.

La frequenza di raccolta delle frazioni oggetto di porta a porta sono le seguenti:

- SECCO → una volta alla settimana
- SECCO CON APP DI PRENOTAZIONE → a scelta dell'utente una o due volte alla settimana
- CARTA → una volta ogni 15 giorni, ad eccezione del comune di Arzignano che invece è una volta alla settimana
- CARTA CON APP DI PRENOTAZIONE → una volta alla settimana solo su richiesta dell'utente
- PLASTICA → una volta ogni 15 giorni, ad eccezione del comune di Arzignano e Cornedo Vic. che invece è una volta alla settimana
- PLASTICA CON APP DI PRENOTAZIONE → una volta alla settimana solo su richiesta dell'utente
- UMIDO → due volte alla settimana nel periodo invernale, tre nel periodo estivo o nelle zone centrali

Agno Chiampo Ambiente srl prosegue nel cambio delle modalità di raccolta della frazione umido da porta a porta a stradale e della frazione secco con il conteggio degli svuoti,

recependo così il DUP del Bacino Vicenza del 13 dicembre 2024. Per quanto riguarda la gestione tariffe e rapporto con gli utenti, Agno Chiampo Ambiente S.r.l. si occupa, per 9 Comuni soci, anche della gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti.

I comuni interessati sono Brendola, Castelgomberto, Creazzo, Montecchio Maggiore, Monteviale, Recoaro Terme, Sarego, Sovizzo e Trissino.

Tali comuni, in base a quanto previsto dall'apposita convenzione in essere, hanno incaricato la società di gestire, tutte le attività propedeutiche all'emissione delle bollette, dall'invio degli avvisi di pagamento, alla consegna delle attrezzature e degli avvisi di accertamento, previo benessere degli stessi che mantengono la titolarità dell'entrata TARI.

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. gestisce anche il rapporto con il pubblico, attraverso sportelli dedicati presso la sede legale. Un call center esterno si occupa, attraverso un numero verde gratuito, di dare supporto ai contatti telefonici e alle e-mail. Il tutto viene monitorato secondo quanto previsto dalla delibera 15/22 di ARERA.

Il n. VERDE 800 959 366 dedicato gratuito, raggiungibile sia da telefono fisso che mobile, gestisce le segnalazioni riguardanti:

- la gestione della tariffa e del rapporto con l'utente
- la gestione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti
- la gestione dei servizi di spazzamento e lavaggio strade

All'indirizzo e-mail utentiaca@agnochiampoambiente.it l'utenza può inviare, inoltre, qualsiasi richiesta riguardante l'attivazione, la cessazione, la variazione del servizio, reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti, servizi di ritiro su chiamata, interventi per disservizi e per riparazioni delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Alla data attuale nei Comuni di Brendola, Creazzo, Monteviale, Sarego e Sovizzo viene applicata agli utenti la TARI tributo con la misurazione puntuale del secco (Art. 1, comma 651 legge 147/2013), invece, nei Comuni di Castelgomberto, Montecchio Maggiore, Recoaro Terme e Trissino viene applicata la Tari tributo presuntiva (Art. 1, comma 651 e 652 legge 147/2013) utilizzando per il calcolo il Metodo Normalizzato (DPR 158/99).

In base a quanto previsto dalla deliberazione Arera 374/2025/R/RIF “TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF) sono state attivate tutte le procedure per il monitoraggio della qualità aziendale secondo le specifiche di servizio dello Schema regolatorio 1, come previsto dalla deliberazione di Comitato del Consiglio di Bacino di Vicenza n. 20 del 11.07.2022.

Rimanendo in capo ai 9 Comuni sopradetti la titolarità dell'entrata della Tari, le richieste di rimborso/compensazioni e l'attività di riscossione coattiva dell'entrata e del contenzioso, come pure la determinazione delle Tariffe, vengono gestite dall'Ente comunale.

In merito alle campagne informative e di educazione ambientale, ogni anno Agno Chiampo Ambiente S.r.l. attiva progetti di educazione ambientale e civica rivolti alle scuole che mirano a raggiungere obiettivi formativi in linea con le indicazioni ministeriali per l'insegnamento dell'educazione civica, con particolare riferimento all'attenzione per l'ambiente e alla condivisione di valori che ispirino la crescita consapevole dei cittadini di domani, nelle modalità di laboratorio in classe e piattaforma digitale per tutta la durata dell'anno scolastico.

Si impegna, anche, con incontri formativi presso gli istituti scolastici tenuti dai consulenti ACA, sempre per coinvolgere in primis le nuove generazioni e con serate e incontri vari con la popolazione ove sono cambiati i sistemi di raccolta.

Grande importanza e utilità riveste la redazione del calendario di raccolta e l'app dedicata per una corretta raccolta differenziata.

2.2 Altre informazioni rilevanti

La Società Agno Chiampo Ambiente Srl non si trova in uno stato giuridico-patrimoniale tale da poter presupporre, anche per il futuro prossimo, situazioni di criticità quali procedure fallimentari, concordato preventivo e/o altre casistiche che possano produrre effetti gravemente deleteri per la Società medesima e di conseguenza, per i propri Soci.

La situazione generale di gestione economica-finanziaria manifesta una struttura solida, in grado di sostenere un livello tariffario di tutto vantaggio per i propri Comuni, peraltro riuscendo anche ad avviare nuove importanti iniziative di “start-up”.

La società ha investito le proprie risorse nel rilancio nell'area di Arzignano in località Canove, come stazione di trasferimento per i rifiuti secco, umido e ingombranti e per l'impianto di

trattamento, recupero delle terre da spazzamento e trattamento dei rifiuti da dissabbiamento che consentirà la realizzazione di ulteriori ricavi per la società, lo sfruttamento delle capacità dell'impianto e un maggiore servizio ai comuni del territorio e alle società gestori del ciclo idrico integrato.

Si sono avviate, inoltre, importanti sinergie con società di gestione dei RSU del Bacino Vicenza per la lavorazione e lo smaltimento dei rifiuti. In merito alla costituzione del soggetto gestore unico nella forma "in house providing", i soci di ACA continuano nel loro percorso a favore della fusione per incorporazione nel nuovo soggetto VIAMBIENTE spa (attualmente formato dalle ex società Alto Vicentino Ambiente srl e Soraris spa).

Per ottemperare agli obblighi e alle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del servizio per la tariffa corrisposta, Agno Chiampo Ambiente S.r.l. ha intrapreso importanti investimenti per un'applicazione con molteplici funzionalità per aiutare i cittadini utenti nel "mondo della raccolta differenziata", aggiornamenti del sito, adozione di Carte della qualità dei Servizi per singolo Ente socio e indicatori di qualità contrattuale. L'esigenza di essere fortemente strutturati in merito all'informazione verso i cittadini diventa sempre più realtà condivisa con le nuove tecnologie a disposizione dei servizi di raccolta dei rifiuti RSU; le implementazioni di programmi di accesso agli ecocentri, di sistemi di prenotazione, di orari flessibili e di più snelli servizi di risposta telefonica contribuiscono, in questo momento ad ottemperare nel migliore dei modi alle risposte degli utenti.

Proseguono i progetti di educazione ambientale che mirano a raggiungere obiettivi formativi in linea con le indicazioni ministeriali per l' insegnamento dell' educazione civica, con particolare riferimento all' attenzione per l' ambiente e alla condivisione di valori che ispirino la crescita consapevole dei cittadini di domani, attori fondamentali per la sostenibilità del territorio in cui vivono e per la costruzione di un futuro equo, inclusivo e accessibile. Il programma di azioni contempla numerosi elementi volti a motivare e formare le nuove generazioni.

Sono in corso, inoltre, visite presso istituti scolastici di consulenti ACA, sempre per coinvolgere in primis le nuove generazioni: i ragazzi in età scolare hanno un grande desiderio di mettersi in gioco per migliorare il contesto sociale e ambientale in cui vivono.

Si prosegue con la stampa e la consegna dei calendari a tutti i Comuni soci, contenenti informazioni specifiche sulla raccolta differenziata e con le azioni di controllo sui rifiuti assimilati prodotti dalle utenze non domestiche, accertando molte attività economiche non censite che espongono rifiuti speciali.

Contro la Società ad oggi non risultano ricorsi pendenti o altri procedimenti di natura giudiziaria e/o extragiudiziale che possano produrre effetti di qualunque natura anche nel medio – lungo termine.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Nella presente sessione saranno trattati gli argomenti tecnico- economici e patrimoniali relativi ai servizi gestiti da Agno Chiampo Ambiente S.r.l

3.1 Dati tecnici e potenziamento del servizio

3.1.1 Variazioni di perimetro

Agno Chiampo Ambiente per il periodo regolatorio previsto dal MTR-3, risulta essere ancora affidataria dei contratti in house e, pertanto, non è al momento prevista una variazione di perimetro dei servizi rispetto a quanto erogato negli anni precedenti. In merito alle ultime variazioni dei servizi, per i Comuni di Sovizzo, Brendola, Creazzo, Castelvetro, Montebelluna e Valdagno si è passati dalla raccolta dell'umido porta a porta a quello stradale. La raccolta puntuale del secco con la misurazione degli svuotatori ha interessato, invece, i Comuni di Sovizzo, Brendola, Creazzo, Castelvetro e Montebelluna. Agno Chiampo Ambiente s.r.l. prosegue nell'affiancamento ai Comuni soci per quanto riguarda la progettazione e il rinnovo degli ecocentri comunali.

3.1.2 Livelli e variazioni della qualità

Per entrambe le annualità del biennio 2026-2027 Agno Chiampo Ambiente s.r.l. non rileva l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche tecniche delle prestazioni erogate agli utenti. Qui di seguito si riepiloga la situazione attuale dei servizi e le implementazioni previste per il periodo regolatorio 2026-2029.

SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE DEI R.S.U. – SITUAZIONE ATTUALE ED IMPLEMENTAZIONE 2026 -2027														
COMUNE	RACCOLTA e TRASPORTO R.S.U.													
	Servizi Porta a Porta						Servizi con Contenitori Stradali					Centro di Raccolta		
	Umido	Carta e Cartone	Plastica e Lattine	Vetro	Ingombranti a domicilio su chiamata	Secco Indifferenziato	Pile Esaurite	Medicinali Scaduti	T e/o F	Vetro	Umido	Gestione Aperture	Trasporto	Riuso
ALTISSIMO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	NO
ARZIGNANO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	NO
BRENDOLA		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
BROGLIANO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	NO
CASTELGOMBERTO		APP	APP			APP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	In attivazione 2026
CHIAMPO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
CORNEDO VICENTINO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI			SI	SI	NO
CREAZZO		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
CRESPADORO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI				
GAMBELLARA	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	NO
MONTEBELLO VICENTINO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI			SI	SI	NO
MONTECCHIO MAGGIORE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI
MONTEVIALE		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
MONTORSO VICENTINO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	NO
NOGAROLE VICENTINO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	NO
RECOARO TERME	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	NO
SAN PIETRO MUSSOLINO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI					SI con Chiampo
SAREGO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	NO
SOSSANO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	In attivazione 2026
SOVIZZO		SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
TRISSINO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	NO
VALDAGNO		SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ZERMEGHEDO	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI			SI	SI	NO

Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno si traduce nel mantenimento o incremento se possibile del livello raggiunto nell'anno 2024 che è riportato per tutti i comuni nella seguente tabella (pubblicazione ARPAV) indicante il livello di performance raggiunta dai Comuni gestiti da ACA in termini di percentuale di recupero:

COMUNE	% RD 2017	% RD 2018	% RD 2019	% RD 2020	% RD 2021	% RD 2022	% RD 2023	% RD 2024
ALTISSIMO	67,8	70,0	68,4	70	70,3	70,7	73,8	75,1
ARZIGNANO	73,3	74,8	74,2	77,1	76,6	75,7	78,7	79,1
BRENDOLA	72,3	72,8	72,1	75,2	75,3	74	76,4	79,9
BROGLIANO	73,1	77	75,7	78,1	78,4	77,8	82,7	84,8
CASTELGOMBERTO	72	74,7	73,7	76,1	77	76,9	81,1	81,3
CHIAMPO	73,1	73,9	72,9	78,2	77,1	77,1	79,3	79,9
CORNEDO VIC.NO	72,3	74,5	74,4	77,3	77,2	79,5	82,1	83,20
CREAZZO	75,3	75,8	75	79,8	79,2	79,3	78,5	79,9
CRESPADORO	55,2	61,5	62,3	65,1	62,3	60,6	60,6	61,6
GAMBELLARA	71,1	72,2	69,8	72,7	73,1	72,1	76,3	78,6
MONTEBELLO VIC.NO	69,9	72,6	71,3	74	73,8	73,6	76,8	76,8
MONTECCHIO MAGGIORE	73,2	73,3	72,7	76,4	75,8	74,8	78,3	78,4
MONTEVIALE	74,4	75,3	76,1	79,6	81	78,8	81,5	79,4
MONTORSO VIC.NO	71,9	72,5	70,3	73,8	74,3	73,8	77,7	78,2
NOGAROLE VIC.NO	72,8	67,2	65,2	71,4	71	67,9	72,10	76,70
RECOARO TERME	70,5	71,4	69,9	71,5	72,2	71,5	75,2	77,3
SAN PIETRO MUSSOLINO	67,6	69,4	64,9	64,8	65,7	60,4	68,4	70,0
SAREGO	72,2	74	77	85,2	84,9	88,7	84,5	85,3
SOSSANO	71,2	69,8	69,4	76,8	79,5	80	79,8	82,3
SOVIZZO	74,9	76,4	76,7	78,5	76,5	76,6	85,7	86,7
TRISSINO	70	72,4	74,1	78,3	77,8	76,7	80,8	81,3
VALDAGNO	73,8	76,8	75,5	76	76	75,1	78,5	79,0
ZERMEGHEDO	71,6	76,6	73	78,2	76,7	71,7	71,7	74,0

Le percentuali di recupero dal 2015 al 2024 sono quelle pubblicate e certificate da ARPA Veneto. A partire dal 2020, la percentuale di raccolta differenziata viene calcolata con il metodo nazionale ISPRA e non più con quello ARPA Veneto.

Il Gestore impiega impianti situati presso terzi per la preselezione della frazione differenziate da destinare a riciclo. Tali impianti separano la componente estranea garantendo una frazione riciclabile più “pura”. Le analisi sulle frazioni estranee permettono di costruire un indice di efficienza dell'impianto di selezione, indice che riflette anche il comportamento dell'utenza in merito al corretto conferimento del rifiuto. Il Gestore realizza costanti attività di miglioramento del servizio sia in ambito informativo, con attività di sensibilizzazione dell'utenza, sia con l'introduzione di nuove modalità operative che garantiscano risultati migliorativi. Nel presente elaborato è stato mantenuto, per tutto il quadriennio, lo standard di qualità previsto per l'anno 2023, adeguandolo a standard più elevati qualora vi fosse la certezza di un miglioramento richiesto nel servizio per le annualità successive. Nel corso del 2025 ARERA ha pubblicato la Del. 374/2025/R/RIF con la quale ha modificato il calcolo dell'indicatore R1, ed ha introdotto il nuovo R2. Detti indicatori sono stati quindi inseriti nel modello di calcolo del PEF elaborato.

Più precisamente, per quanto riguarda R1, con la delibera citata, ARERA ha modificato il calcolo rispetto al passato con lo scopo di misurare l'“efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”. Sono previsti due passaggi. Il primo consiste nel determinare la percentuale di imballaggi conferiti sia ai sistemi di compliance che al mercato, rispetto alle quantità di imballaggi raccolti; il secondo misura i ricavi ottenuti dal conferimento, confrontati con il valore massimo che si può ottenere conferendo materiali della migliore qualità. Il risultato dell'indicatore è dato dal rapporto tra le due precedenti percentuali. L'indicatore risulta essere soddisfacente se è $> 85\%$, Agno Chiampo Ambiente ha raggiunto risultati soddisfacenti in quanto il valore del macro-indicatore R1 è infatti mediamente superiore a 0,98. Inoltre, per spingere gli operatori ad una sempre maggiore efficienza, ARERA ha stabilito delle “classi” di valore dell'indicatore in oggetto, e nel file di calcolo del PEF è necessario inserire anche l'indicatore R1 riferito ai dati del precedente PEF, in modo da ottenere un trend che, se positivo, anche se $< 85\%$, permette di incidere sui parametri di calcolo della tariffa. Ovviamente, il calcolo dell'indicatore R1 riferito al precedente periodo (2022) deve essere effettuato secondo la nuova modalità.

Il secondo parametro introdotto da ARERA, R2, è focalizzato sull'“efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica”. Anche in questo caso vengono impiegati due

rapporti per la determinazione dell'indicatore. Il primo si ottiene dal raffronto tra quantità di frazione umida avviata a riciclaggio, rispetto a quella raccolta; il secondo misura la qualità della frazione umida rapportando il valore percentuale della frazione estranea al numero di analisi condotte. Nel caso di Agno Chiampo Ambiente, per il periodo di riferimento non sono state effettuate analisi merceologiche e pertanto $R2=0$. Si sintetizza di seguito lo schema riferito ai due indicatori nonché alle classi di appartenenza.

Indicatore/Anno	2022	2024
R1	0,69	0,98
Classe R1	C	A
Obiettivo R1	C	A
R2		
Classe R2	G	G
Obiettivo R2	G	G

3.2 Fonti di finanziamento

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113 comma 5, lett. c) del D. Lgs. 267 del 2000, controllata dai Comuni soci. Alla data del 31/12/2025 la Società ha in essere 3 contratti di locazione finanziaria relativi ad automezzi, di cui due in scadenza ad agosto 2026 ed uno a novembre 2027.

Agno Chiampo Ambiente s.r.l. ha ottenuto un finanziamento di €. 1.988.400,00 dall'Istituto bancario Intesa San Paolo per la costruzione dell'impianto per il trattamento delle terre da spazzamento. Gli interessi passivi al 31/12/2025 sono stati pari a €. 168.349,34. Il finanziamento si estinguerà a gennaio 2029.

Nell'anno 2022 si è acceso un finanziamento per l'acquisto di un macchinario del valore di €. 199.500,00 destinato all'impianto di Arzignano e gli interessi relativi complessivi al 31/12/2025 sono stati di € 15.159,47. Quest'ultimo finanziamento si chiuderà a dicembre 2026.

Fonte	Attività di finanziamento	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Mezzi	Godimento beni di terzi	106.424,00	157.176,00	155.907,00	151.897,00
Impianto	Mutuo Bancario	16.152,00	63.498,00	61.854,00	33.890,00

3.3 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Alla presente relazione viene allegato il PEF relativo alle annualità 2026-2027, redatto in conformità al modello fornito all'Allegato 1 della determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 Novembre 2025, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2026 e 2027 in coerenza con i criteri disposti dal MTR 3.

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono stati calcolati da Agno Chiampo Ambiente sulla base dei dati derivanti dai bilanci di esercizio dell'anno 2024 e 2025 ed integrati con quanto di competenza dell'ente scrivente.

3.3.1 Dati di conto economico

Il conto economico relativo al bilancio d'esercizio 2024-2025 è la base di partenza per il calcolo dei PEF. Più precisamente, i costi presenti nel conto economico relativi al ciclo integrato RU sono stati suddivisi per tipologia prevista dall'MTR 3. Successivamente, i conti sono stati ulteriormente suddivisi ai comuni puntualmente ove possibile e negli altri casi attraverso driver di ripartizione riportati qui sotto. Si noti che le destinazioni contabili aziendali, presenti nel sistema di contabilità analitica, e l'analisi delle scritture di contabilità generale permettono di ricondurre univocamente e direttamente le poste economiche alle attività soggette alla regolazione dell'Autorità e di conseguenza alle specifiche componenti tariffarie, rendendo residuale l'utilizzo di criteri e/o driver di ripartizione per suddividere i costi operativi ed i relativi ricavi.

NOME CENTRO DI COSTO	DRIVER DI RIPARTIZIONE	TIPOLOGIA COSTI
Costo orario autisti	Ripartizione delle ore di servizio degli operatori	Tutti i costi del personale autista e costi connessi ai mezzi
Costo personale indiretto	Parte del centro verrà suddiviso in base al nr. di abitanti dei comuni, l'altra parte in base al nr. di abitanti e al nr. di ore di sportello presso i comuni.	Tutti i costi del personale impiegatizio e del dirigente.

Driver costi – servizio	Il centro è suddiviso in base alla quantità di rifiuti, secondo la classificazione per CER.	Tutti i costi relativi al trasporto dei rifiuti
Ricavi recupero	Gli importi relativi ai ricavi verranno ripartiti secondo la quantità di rifiuto.	Tutti i ricavi per la vendita dei materiali
Smaltimento /recupero	I costi verranno suddivisi in base alle quantità di rifiuto, secondo la classificazione per CER.	Tutti i costi di smaltimento e/o recupero dei rifiuti
Impianti integrati	Il centro viene ripartito in base alle quantità di rifiuti in transito.	Tutti i costi relativi agli impianti
Spese generali	Le spese generali vengono attribuite ai comuni in base al nr. di abitanti.	Tutti i costi generali e di struttura incluso il costo dell'amministratore
Tariffa	I costi della tariffa vengono suddivisi solo tra i comuni in cui Agno Chiampo Ambiente si è fatta carico di effettuare il calcolo e la fatturazione della TARI. Numero di utenti serviti e monte ore sportelli utenza. La titolarità della tari rimane in capo al comune	Tutti i costi relativi all'attività di gestione della tariffa che necessitano di ripartizione tra i comuni a tariffa
COMUNE DI...	Attribuzione puntuale e diretta al comune di riferimento	Tutti i costi che hanno un'attribuzione diretta e puntuale al comune per il quale sono sostenuti.

Lo schema riassuntivo del Bilancio 2024 e 2025 può essere riassunto come di seguito:

Schema bilancio 2024

	CRTa	CTSa	CTRa	CRDa	CSLa	CARCa	CGGa	CCDa	COAL,a	Acc costi di gestione post- operativa delle discariche	Acc relativi ai crediti	Acc per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	Acc per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
B6	572.504,18 €			686.068,88 €	120.854,38 €		119,45 €						
B7	649.864,80 €	2.755.540,02 €	1.440.999,17 €	3.388.929,94 €	573.373,80 €	278.295,87 €	996.192,46 €						
B8	119.252,23 €			275.844,08 €			81.410,99 €						
B9	1.225.996,26 €			3.404.215,39 €	513.584,77 €	292.276,02 €	583.941,83 €						
B11													
B14	6.576,52 €			14.583,56 €			143.399,98 €		9.136,23 €				
B10							60.604,94 €				22.201,44 €		
B12												84.785,00 €	
ELISIONI				- 731.415,45 €									
CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO				- 76.664,08 €									
TOTALE	2.574.193,99 €	2.755.540,02 €	1.440.999,17 €	6.961.562,32 €	1.207.812,95 €	570.571,89 €	1.865.669,65 €	- €	9.136,23 €	- €	22.201,44 €	84.785,00 €	€

Schema bilancio 2025

	CRTa	CTSa	CTRa	CRDa	CSLa	CARCa	CGGa	CCDa	COAL,a	Acc costi di gestione post-operativa delle scariche	Acc relativi ai crediti	Acc per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	Acc per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
B6	332.013,09 €			660.033,18 €	117.891,31 €		1.488,93 €						
B7	769.735,66 €	2.897.119,95 €	1.714.925,72 €	3.904.328,68 €	573.295,53 €	352.899,49 €	919.828,29 €						
B8	125.936,63 €			252.951,83 €			81.397,81 €						
B9	1.349.894,89 €			3.010.487,16 €	545.335,00 €	343.746,46 €	587.801,88 €						
B11													
B14	6.846,38 €			13.751,40 €			276.427,06 €		9.691,60 €				
B10											27.611,03 €		
B12												210.000,00 €	
ELISIONI				-885.812,34 €									
CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO				-67.731,52 €									
TOTALE	2.584.426,66 €	2.897.119,95 €	1.714.925,72 €	6.888.008,39 €	1.236.521,84 €	696.645,95 €	1.866.943,97 €		9.691,60 €		27.611,03 €	210.000,00 €	

3.3.2 Focus sugli AR e AR_{sc}

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF 2026-2027 di cui alla determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 Novembre 2025. Relativamente ai ricavi ARa, si precisa che essi sono afferenti ai soli servizi integrati di gestione dei rifiuti.

RICAVO	TIPO RIFIUTO	VENDITA 2024	VENDITA 2025
AR	Vetro	515.984,16 €	443.441,80 €
AR	Plastica 150106	909.474,66 €	978.152,89 €
AR	Plastica 150102	3.643,94 €	3.347,42 €
AR	Ferro RR	160.077,19 €	187.100,28 €
AR	Consorzio ERP ITALIA RR	7.235,70 €	696.109,09 €
AR	Ghiaino e sabbie	2.354,69 €	9.743,09 €
ARsc	Consorzi ricicloni	1.309,95 €	- €
ARsc	Carta 150101 e 200101 RR	676.917,12 €	2.784,85 €
TOTALE		2.276.997,41 €	2.320.679,42 €

3.3.3 Componenti di costo previsionali

Non sono previste componenti di costo previsionale.

3.3.4 Investimenti

Per la determinazione degli investimenti previsti per lo svolgimento del servizio erogato si fa riferimento ai piani degli investimenti allegati ai bilanci degli esercizi 2024-2025.

3.3.5 Dati relativi ai costi di capitale

Il valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie, ed in particolare dai libri cespiti del 2024 e 2025 del gestore, considerando i costi storici al netto di eventuali rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste dal MTR 3. Sempre dalle fonti contabili obbligatorie di ciascun soggetto proprietario sono stati desunti gli eventuali valori dei contributi a fondo perduto incassati per la realizzazione delle infrastrutture stesse e i valori dei crediti d'imposta ottenuti.

I cespiti sono stati poi categorizzati secondo la logica prevista dal MTR 3, escludendo i beni che risultavano completamente ammortizzati.

Si noti che non sono state effettuate modifiche alla vita utile regolatoria residua. Di conseguenza, gli ammortamenti calcolati nei PEF seguono in toto l'impostazione predefinita da ARERA. La quota di ammortamento annua "Amm" considerata è, quindi, stata determinata in ragione delle vite utili definite dal MTR per i soli cespiti che per i quali non si è completato il processo di ammortamento e al netto dei contributi a fondo perduto e/o crediti d'imposta percepiti.

Ai fini del calcolo dei costi d'uso del capitale per singolo comune gli incrementi patrimoniali ed i corrispondenti contributi a fondo perduto e crediti d'imposta sono stati attribuiti ai comuni in maniera diretta nei casi in cui ciò sia stato possibile. Negli altri casi mediante opportuni driver di allocazione riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 5: Driver di ripartizione cespiti comuni.

Categoria cespite	Driver
Terreni	-
Fabbricati	N. abitanti
Sistemi informativi	-
Imm. Immateriali	N. abitanti
Altre imm. Materiali	N. abitanti e Tonnellate annue rifiuto trattato
Telecontrollo	-
Autoveicoli	N. abitanti

Tabella 6: Driver di ripartizione cespiti Specifici – Raccolta e Trasporto, Spazzamento e Lavaggio.

Categoria cespite	Driver
Compattatori, spazzatrici e autocarri attrezzati	Ore lavorate autisti
Cassonetti, campane e cassoni	N. abitanti
Altre attrezzature	-
Impianti di lavorazione terre da spazzamento	Ore lavorate
Impianto lavorazione rifiuto verde	Ore lavorate

Categoria cespite	Driver
Altri impianti	N. abitanti e Tonnellate annue stazione di travaso

Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti ACCa, è stato inserito e riconosciuto il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

4 Attività di validazione (ETC)

L'attività di validazione dei dati e delle informazioni trasmessi dal gestore Agno Chiampo Ambiente S.r.l. ai fini della predisposizione del Piano Economico-Finanziario è stata svolta, su delega del Consiglio di Bacino di Vicenza, da Solvere P.A. S.r.l., soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi dell'articolo 30.3 del MTR-3, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della deliberazione ARERA 397/2025/R/rif. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico-finanziario, con specifico riferimento alla verifica:

- della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi erogati e della loro congruità;
- del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti, con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale e agli eventuali costi di natura previsionale.

La validazione è stata condotta, per ciascuno dei 21 ambiti tariffari comunali, sui dati economici del PEF predisposto dal gestore e sui dati economici rendicontati dai Comuni del bacino gestionale, con riferimento alle annualità contabili 2024 e 2025 individuate in conformità all'articolo 8 del MTR-3. L'attività è stata svolta mediante un processo strutturato che ha incluso: (i) la richiesta e l'analisi della documentazione ritenuta rilevante ai fini istruttori; (ii) la verifica critica dei prospetti di determinazione dei PEF e delle relative modalità di calcolo; (iii) lo svolgimento di interlocuzioni e momenti di confronto con il gestore e con i Comuni nell'ambito della procedura partecipata; (iv) l'esame delle integrazioni e delle rettifiche prodotte nel corso

dell'istruttoria. Le verifiche sono state svolte sulla base della documentazione contabile e gestionale resa disponibile, della quale si è assunta la veridicità ai sensi della normativa vigente; l'incarico non contempla lo svolgimento di una due diligence né il rilascio di un giudizio professionale sul bilancio, e la responsabilità della predisposizione del PEF e degli elementi posti alla base della sua formulazione compete agli amministratori del gestore.

4.1 Validazione del PEF del gestore

La verifica della completezza documentale ha fornito esito positivo, riscontrando la presenza di tutta la documentazione funzionale alla verifica del PEF del gestore (tool-PEF, dichiarazione di veridicità e documentazione contabile sottostante).

Con riferimento alla verifica della coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo (lettera a), l'attività ha riguardato:

- la riconciliazione ("quadratura") dei costi rendicontati nel PEF con le fonti contabili obbligatorie del gestore (bilanci di esercizio 2024 e 2025, contabilità generale e contabilità analitica), sulla base dei prospetti riconciliativi forniti dalla società; si è dato atto che il sistema di contabilità analitica di ACA consente di ricondurre in modo diretto le poste economiche alle attività regolate, rendendo residuale il ricorso a criteri e driver di ripartizione;
- la verifica della completezza del perimetro dei costi rispetto all'insieme delle attività e dei servizi effettivamente erogati nell'ambito del servizio integrato, dando atto dell'assenza di poste riferite ad attività esterne al perimetro regolato di cui al comma 1.2 del MTR-3;
- la valutazione della congruità e pertinenza delle componenti economiche, con particolare riguardo: all'attinenza dei costi al servizio e al perimetro gestionale; alla valorizzazione delle sole assicurazioni previste da obblighi normativi; allo scomputo di penali, sopravvenienze attive e rimborsi assicurativi; all'esclusione delle consulenze legali connesse a procedimenti in cui il gestore è risultato soccombente, dei costi non connessi al servizio, dei costi non ricorrenti e di natura straordinaria, nonché delle voci non ammesse dalla regolazione; alla corretta considerazione delle componenti a riduzione dei costi (contributi a conto esercizio, proventi AR e ARsc); e alla coerenza dei criteri di imputazione

dei costi tra le diverse attività, tra i singoli ambiti tariffari e tra la quota di competenza del gestore e quella di competenza del Comune.

Con riferimento alla verifica del rispetto della metodologia MTR-3 (lettera b), l'attività ha accertato:

- la corretta riclassificazione e attribuzione dei costi operativi efficienti nelle componenti previste dal metodo tariffario, in coerenza con le disposizioni regolatorie e con i criteri di efficienza;
- la corretta determinazione dei costi d'uso del capitale: con riferimento ai cespiti è stata verificata l'ammissibilità di ciascun bene al perimetro di stratificazione, l'esclusione dei costi di avviamento e costituzione e delle rivalutazioni, l'esclusione dei cespiti completamente ammortizzati e la coerenza con le categorie cespitali previste dal MTR-3, nonché la corretta applicazione delle vite utili regolatorie, dell'ammortamento e della remunerazione del capitale investito; in regime di TARI tributo la componente a copertura degli accantonamenti per crediti è stata riconosciuta nel limite del valore corrispondente alle norme fiscali;
- l'assenza di componenti di costo di natura previsionale, non proposte dal gestore;
- la coerenza dei driver di allocazione impiegati per la ripartizione dei costi comuni e dei cespiti condivisi (tabelle dei driver riportate nel capitolo 3), verificandone la non manifesta incongruità rispetto alle caratteristiche del servizio.

In virtù dei controlli effettuati e dei relativi esiti, posti i limiti valutativi e il perimetro di indagine assegnato, si esprime un parere di coerenza dei costi efficienti riportati dal gestore rispetto alle previsioni regolatorie del MTR-3 e, in tal senso, un parere di validazione su tali costi.

4.2 Validazione dei dati comunali

Il Consiglio di Bacino ha reso disponibili i documenti propedeutici alla definizione dei PEF dei singoli ambiti tariffari comunali. I dati trasmessi dai Comuni, strutturati secondo schede di rilevazione di dettaglio, sono stati sottoposti a verifica di

completezza, coerenza e congruità con le fonti contabili obbligatorie. In assenza, presso i Comuni, di una contabilità analitica che consenta un riscontro puntuale tra posta contabile e attività, la validazione è stata condotta mediante estrapolazioni campionarie e valutazioni di congruità delle informazioni contabili, esercitando il giudizio e lo scetticismo professionale e valutando i rischi di errori significativi, nel rispetto dei principi di significatività e materialità. Dall'analisi è emersa una sostanziale continuità dell'impianto rendicontato rispetto agli esercizi precedenti e la corretta imputazione ai servizi regolati secondo criteri di trasparenza, pertinenza e verificabilità, con separata evidenza della componente correlata all'IVA indetraibile e in assenza di poste straordinarie. Si ritiene pertanto assolta la validazione dei costi dichiarati dai Comuni in regime di TARI tributo del bacino gestionale di ACA, così come eventualmente rettificati a seguito del confronto con i medesimi Comuni.

Alla luce delle analisi effettuate non sono emersi elementi tali da far ritenere che i dati e le informazioni trasmessi non risultino conformi ai requisiti di completezza, coerenza e congruità richiesti dalla regolazione vigente, né criticità rilevanti in ordine al rispetto della metodologia di determinazione dei costi riconosciuti prevista dal MTR-3. In virtù degli esiti riportati sono stati predisposti i PEF per ciascun ambito tariffario comunale, rimessi all'Ente territorialmente competente per le valutazioni e le decisioni di competenza; nei limiti del perimetro di indagine e delle responsabilità proprie dell'attività di validazione, si esprime un giudizio positivo in ordine ai dati validati, ai fini della successiva approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte degli organi competenti.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si riportano preliminarmente i valori del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa), risultanti prima del limite annuale alla crescita, e del totale delle entrate tariffarie massime (ΣT_{max}) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita, con riferimento alle quattro annualità 2026-2029. La definizione dei coefficienti che concorrono al limite è avvenuta dando dimostrazione dell'esperimento della procedura partecipata con il gestore e rappresentando la rispondenza del PEF con gli esiti delle procedure di affidamento.

Tabella 7a – Totale delle entrate tariffarie di riferimento ΣTa (valori in euro)

N.	Comune	2026	2027	2028	2029
1	ALTISSIMO	189.251	208.296	219.119	221.599
2	BRENDOLA	1.143.668	1.102.522	1.000.368	935.699
3	BROGLIANO	424.720	452.938	459.309	446.560
4	CASTELGOMBERTO	787.735	859.660	894.673	887.178
5	CHIAMPO	1.503.762	1.749.952	1.908.228	1.995.290
6	CORNEDO VICENTINO	1.547.729	1.630.610	1.664.517	1.625.837
7	CREAZZO	1.507.857	1.514.306	1.464.372	1.326.318
8	CRESPADORO	197.971	187.963	172.492	169.084
9	GAMBELLARA	336.174	363.872	369.895	356.030
10	MONTEBELLO VIC.NO	918.058	976.940	1.001.979	983.501
11	MONTECCHIO MAGGIORE	3.192.785	3.156.951	3.141.298	3.110.736
12	MONTORSO	358.567	451.697	536.440	605.629
13	NOGAROLE VIC.NO	143.359	151.520	163.355	168.883
14	RECOARO TERME	683.809	723.866	744.808	729.644
15	SAN PIETRO MUSSOLINO	261.881	320.282	368.170	407.361
16	SAREGO	700.217	708.026	683.529	664.625
17	SOSSANO	395.388	488.096	566.079	628.630
18	SOVIZZO	956.794	960.294	921.622	804.980
19	TRISSINO	1.035.544	1.069.049	1.058.802	1.033.512
20	VALDAGNO	4.269.621	4.007.087	3.501.706	3.459.335
21	ZERMEGHEDO	261.790	267.735	262.742	244.580
	Totale	25.207.092	26.214.390	26.038.614	25.563.039

Tabella 7a – Totale delle entrate tariffarie di riferimento ΣTa distinte tra Comune e Gestore (valori in euro)

N.	Comune	Gestore 2026	Comune 2026	Totale 2026	Gestore 2027	Comune 2027	Totale 2027
1	ALTISSIMO	127.445	31.063	158.508	134.624	31.493	166.116
2	BRENDOLA	726.374	276.968	1.003.342	750.047	301.456	1.051.503
3	BROGLIANO	313.609	111.111	424.720	335.371	109.735	445.106
4	CASTELGOMBERTO	582.939	81.237	664.176	613.889	82.167	696.056
5	CHIAMPO	1.033.768	381.795	1.415.563	1.099.400	384.109	1.483.510
6	CORNEDO VICENTINO	1.091.579	225.269	1.316.848	1.139.171	240.886	1.380.057
7	CREAZZO	1.051.839	263.033	1.314.872	1.104.862	273.123	1.377.986
8	CRESPADORO	165.280	23.098	188.377	164.692	23.272	187.963
9	GAMBELLARA	282.327	46.899	329.226	296.256	48.773	345.028

N.	Comune	Gestore 2026	Comune 2026	Totale 2026	Gestore 2027	Comune 2027	Totale 2027
10	MONTEBELLO VIC.NO	576.000	254.944	830.944	615.374	255.455	870.829
11	MONTECCHIO MAGGIORE	2.658.723	534.063	3.192.785	2.631.250	525.701	3.156.951
12	MONTORSO	237.554	40.434	277.988	244.293	47.038	291.331
13	NOGAROLE VIC.NO	102.969	19.716	122.684	106.097	22.476	128.573
14	RECOARO TERME	560.843	56.084	616.927	576.919	69.621	646.540
15	SAN PIETRO MUSSOLINO	134.167	50.580	184.746	138.026	55.588	193.614
16	SAREGO	541.516	117.683	659.199	580.785	110.055	690.840
17	SOSSANO	245.333	93.750	339.083	261.838	93.521	355.359
18	SOVIZZO	741.624	72.289	813.913	769.546	83.435	852.981
19	TRISSINO	878.766	128.645	1.007.411	914.752	141.015	1.055.767
20	VALDAGNO	2.863.418	970.976	3.834.395	3.013.500	993.587	4.007.087
21	ZERMEGHEDO	179.650	41.479	221.129	187.531	44.211	231.743
	Totale	18.272.193	4.175.638	22.447.832	18.946.538	4.368.886	23.315.423

Tabella 8 – Totale delle entrate tariffarie massime ΣT_{max} (valori in euro)

N.	Comune	2026	2027	2028	2029
1	ALTISSIMO	158.508	166.116	174.090	182.446
2	BRENDOLA	1.003.342	1.051.503	1.000.368	935.699
3	BROGLIANO	424.720	445.106	459.309	446.560
4	CASTELGOMBERTO	664.176	696.056	729.467	764.481
5	CHIAMPO	1.415.563	1.483.510	1.554.718	1.629.345
6	CORNEDO VICENTINO	1.316.848	1.380.057	1.446.300	1.515.722
7	CREAZZO	1.314.872	1.377.986	1.444.129	1.326.318
8	CRESPADORO	188.377	187.963	172.492	169.084
9	GAMBELLARA	329.226	345.028	361.590	356.030
10	MONTEBELLO VIC.NO	830.944	870.829	912.629	956.435
11	MONTECCHIO MAGGIORE	3.192.785	3.156.951	3.141.298	3.110.736
12	MONTORSO	277.988	291.331	305.315	319.971
13	NOGAROLE VIC.NO	122.684	128.573	134.745	141.212
14	RECOARO TERME	616.927	646.540	677.574	710.097
15	SAN PIETRO MUSSOLINO	184.746	193.614	202.908	212.647
16	SAREGO	659.199	690.840	683.529	664.625
17	SOSSANO	339.083	355.359	372.416	390.292
18	SOVIZZO	813.913	852.981	893.924	804.980
19	TRISSINO	1.007.411	1.055.767	1.058.802	1.033.512
20	VALDAGNO	3.834.395	4.007.087	3.501.706	3.459.335

N.	Comune	2026	2027	2028	2029
21	ZERMEGHEDO	221.129	231.743	242.867	244.580
	Totale	22.447.831	23.315.424	23.348.282	23.438.362

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività X è determinato dall'Ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 6 del MTR-3 ed è pari alla somma $X_a = X_{reg,a} + X_{com}$. Per tutti gli ambiti tariffari la componente X_{com} è pari a zero, non essendo stato affidato il servizio mediante procedura competitiva ai sensi della deliberazione 596/2024/R/rif (affidamento in house). La componente $X_{reg,a}$ è valorizzata, entro gli intervalli previsti dal comma 6.2, sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione nell'anno $a-2$ (C_{Ueff}) e il Benchmark di riferimento – costituito dall'adattamento del fabbisogno standard validato da soggetto terzo – e del livello di qualità ambientale delle prestazioni, espresso dalla somma dei parametri γ_1 (risultati di raccolta differenziata) e γ_2 (efficacia della preparazione per il riutilizzo e il riciclo). La matrice distingue un livello di qualità «insoddisfacente o intermedio», per $(1+\gamma) \leq 0,5$, e un livello «avanzato», per $(1+\gamma) > 0,5$.

Come riportato nella tabella seguente, per tutti gli ambiti tariffari il livello di qualità ambientale risulta «avanzato», essendo $(1+\gamma)$ superiore a 0,5. In coerenza con tale posizionamento, con la natura in house dell'affidamento e con l'adozione del fabbisogno standard adattato quale Benchmark, l'Ente territorialmente competente ha fissato la componente $X_{reg,a}$ – e quindi il coefficiente X_a – al valore minimo di 0,1% per ciascuna annualità del periodo 2026-2029.

Tabella 9 – Posizionamento nelle matrici di cui agli articoli 3, 5 e 6 del MTR-3 (dati anno $a-2$)

N.	Comune	C_{Ueff}	Bench.	$C_{Ueff}/\text{Bench.}$	γ_1	γ_2	$1+\gamma$	X	K	b
1	ALTISSIMO	30,08	28,72	1,05	-0,19	-0,15	0,66	0,1%	3,0%	0,6
2	BRENDOLA	34,92	28,20	1,24	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
3	BROGLIANO	27,29	23,88	1,14	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
4	CASTELGOMBERTO	27,36	26,47	1,03	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
5	CHIAMPO	28,12	26,61	1,06	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
6	CORNEDO VICENTINO	24,77	27,27	0,91	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
7	CREAZZO	31,58	28,73	1,10	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
8	CRESPADORO	43,13	38,12	1,13	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4

N.	Comune	CUEff	Bench.	CUEff/ Bench.	γ_1	γ_2	$1+\gamma$	X	K	b
9	GAMBELLARA	23,88	26,97	0,89	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
10	MONTEBELLO VIC.NO	30,52	27,11	1,13	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
11	MONTECCHIO MAGGIORE	33,52	28,21	1,19	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
12	MONTORSO	28,14	24,27	1,16	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
13	NOGAROLE VIC.NO	34,24	24,40	1,40	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
14	RECOARO TERME	32,45	35,88	0,90	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
15	SAN PIETRO MUSSOLINO	41,84	27,90	1,50	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
16	SAREGO	26,05	25,36	1,03	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
17	SOSSANO	16,29	30,48	0,53	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
18	SOVIZZO	26,78	26,23	1,02	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
19	TRISSINO	25,95	25,40	1,02	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
20	VALDAGNO	35,83	34,81	1,03	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4
21	ZERMEGHEDO	31,34	27,93	1,12	-0,19	-0,14	0,67	0,1%	3,0%	0,4

CUEff e Benchmark sono espressi in centesimi di euro per chilogrammo di rifiuto (€cent/kg) e riferiti all'anno a-2; il rapporto CUEff/Benchmark concorre, unitamente al valore di $(1+\gamma)$, alla collocazione nelle matrici degli articoli 6 (coefficiente X) e 5 (coefficiente K) e, tramite γ_1 e γ_2 , nella matrice dell'articolo 3 (fattore di sharing b).

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività è avvenuta all'esito della procedura partecipata con il gestore, nel corso della quale sono stati esaminati congiuntamente il posizionamento di efficienza economica di ciascun ambito e il livello qualitativo complessivo della gestione. Per tutti gli ambiti tariffari il livello di qualità ambientale delle prestazioni si colloca nella fascia «avanzata», risultando la somma $(1+\gamma)$ stabilmente superiore alla soglia di 0,5 per effetto di percentuali di raccolta differenziata ampiamente superiori agli obiettivi normativi e di un macro-indicatore R1 mediamente prossimo all'unità. In tale contesto, e tenuto conto della natura in house dell'affidamento — che esclude la componente Xcom riconducibile agli esiti di procedure competitive — nonché dell'adozione, quale Benchmark di riferimento, dell'adattamento del fabbisogno standard validato da soggetto terzo, l'Ente territorialmente competente ha ritenuto di collocarsi al livello minimo dell'intervallo regolatorio applicabile, determinando la componente Xreg,a — e quindi il coefficiente Xa — in misura pari a 0,1% per ciascuna annualità del periodo 2026-2029. Tale valorizzazione contempera l'esigenza di salvaguardare le efficienze già conseguite

dalla gestione, evitando di introdurre pressioni eccessive in termini di recupero di produttività su una gestione caratterizzata da un elevato grado di maturità del servizio, con quella di tutelare la sostenibilità del livello tariffario applicato all'utenza, e risulta coerente con i criteri stabiliti dal MTR-3 e con le caratteristiche della gestione.

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

Il coefficiente di potenziamento del servizio K è determinato dall'Ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 5 del MTR-3 ed è pari alla somma $K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$, con $K_{com,a}$ pari a zero per tutti gli ambiti (affidamento in house, in assenza di procedura competitiva ai sensi della deliberazione 596/2024/R/rif). La componente $K_{reg,a}$ è collocata nella matrice di cui al comma 5.2, che incrocia il grado di efficienza economica della gestione (rapporto $CUEff/Benchmark$, con soglia pari a 1,05) e gli obiettivi di qualità – distinti in consolidamento e miglioramento – individuando quattro schemi regolatori con i relativi valori massimi del coefficiente (Schema I: $K \leq 3\%$; Schemi II e III: $K \leq 5\%$; Schema IV: $K \leq 7\%$). I valori del rapporto $CUEff/Benchmark$ per ciascun ambito sono riportati nella Tabella 9.

L'inquadramento dell'ambito tariffario nello schema regolatorio di riferimento è avvenuto su proposta del gestore, formulata nell'ambito della relazione di accompagnamento di competenza e condivisa con l'Ente territorialmente competente nel corso della procedura partecipata. Il gestore ha rappresentato un obiettivo di consolidamento dei livelli di qualità ed efficacia del servizio reso, coerente con il mantenimento degli standard previsti dallo Schema regolatorio I del TQRIF (deliberazione 374/2025/R/rif) e con i risultati di raccolta differenziata e dei macro-indicatori R1 ed R2 conseguiti nell'anno a-2, in assenza di interventi di potenziamento ulteriori riconducibili a obblighi normativi o alla pianificazione d'ambito tali da richiedere il ricorso a leve tariffarie aggiuntive.

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dei presupposti per la valorizzazione del coefficiente, accertando: la coerenza dell'obiettivo di consolidamento con il quadro normativo e pianificatorio d'ambito; la riconducibilità delle misure programmate dal gestore (tra cui il completamento del passaggio della frazione umida da porta a porta a stradale e l'introduzione della misurazione puntuale del secco, descritti al capitolo 3) al mantenimento e all'efficientamento dei livelli di servizio raggiunti; e il rispetto del valore massimo previsto dalla matrice di cui al

comma 5.2 del MTR-3 per lo schema di riferimento. All'esito di tali verifiche, l'Ente territorialmente competente ha valorizzato il coefficiente K_a , su proposta del gestore Agno Chiampo Ambiente, in misura pari a 3,0% per tutti gli ambiti e per ciascuna annualità del periodo 2026-2029 — di cui $K_{reg,a} = 3,0\%$ e $K_{com,a} = 0,0\%$, non ricorrendo fattispecie di affidamento mediante procedura competitiva — valore rispettoso del limite massimo previsto dalla matrice e coerente con gli obiettivi di consolidamento condivisi con il gestore.

5.1.3 Coefficiente CRI

Il coefficiente CRI, valorizzabile dall'Ente territorialmente competente limitatamente alle annualità 2026 e 2027 ai sensi del comma 5.3 del MTR-3, è finalizzato a tener conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie. La sua quantificazione è operata sulla base della medesima matrice prevista per il coefficiente K , nel rispetto della condizione $CRI_a \leq 0,8 \cdot K_a$ e fermo restando che il parametro p_a non può assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2. All'esito delle valutazioni compiute – e dato atto che nel MTR-3 il riconoscimento del CRI è stato svincolato dall'indicatore H_a – l'Ente territorialmente competente non ha ritenuto di valorizzare il coefficiente CRI, che assume pertanto valore pari a zero per tutti gli ambiti tariffari e per tutte le annualità del periodo 2026-2029.

5.2 Costi operativi incentivanti (COnewexp e COlexp)

5.2.1 Componenti previsionali COnew

Il gestore non ha proposto costi operativi incentivanti di natura sistematica relativi al perseguimento di target di potenziamento del servizio. L'Ente territorialmente competente non ha pertanto valorizzato componenti COnew.

5.2.2 Componenti previsionali COI

Il gestore non ha proposto costi operativi incentivanti relativi a interventi di miglioramento di natura non sistematica. L'Ente territorialmente competente non ha pertanto valorizzato componenti COI.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

In conformità alle previsioni dell'articolo 17 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà atto che, sulla base delle proposte del gestore e delle valutazioni compiute, non sono state valorizzate componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.3.1 Componente previsionale CTSA exp

Non valorizzata: non sono stati riconosciuti oneri variabili aggiuntivi relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

5.3.2 Componenti previsionali CO116

Non valorizzate: non si rilevano variazioni della quantità di rifiuti gestiti, né attività aggiuntive o minori conseguenti alla scelta di utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico o al rientro nel medesimo.

5.3.3 Componenti previsionali CQ

Non valorizzate: non sono stati riconosciuti oneri aggiuntivi per l'adeguamento agli obblighi di qualità introdotti dall'Autorità non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

5.3.4 Componenti previsionali COANT

Non valorizzate: non sono stati riconosciuti oneri relativi ai CRT, CRD e CSL riconducibili alla dinamica inflattiva del biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6 del MTR-3.

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing

L'Ente territorialmente competente ha valorizzato il fattore di sharing b dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ARsc) ai sensi dell'articolo 3 del MTR-3, entro l'intervallo continuo $[0,2; 0,9]$ e secondo la matrice di cui al comma 3.4, che incrocia la valutazione del parametro γ_1 (obiettivi di raccolta differenziata: soddisfacente per $\gamma_1 \in (-0,2; 0]$, non soddisfacente per $\gamma_1 \in [-0,4; -0,2]$) e del parametro γ_2 (efficacia della preparazione per il riutilizzo e il riciclo: soddisfacente per $\gamma_2 \in (-0,15; 0]$, non soddisfacente per $\gamma_2 \in [-0,3; -0,15]$). I valori dei due parametri per ciascun

ambito sono riportati nella Tabella 9. La valutazione del parametro γ_1 , riferito al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, è stata espressa come soddisfacente per la generalità degli ambiti tariffari: le percentuali di raccolta differenziata conseguite, riportate al capitolo 3 e rappresentate nel Grafico 2, risultano ampiamente superiori sia all'obiettivo del 65% sia ai livelli coerenti con gli obiettivi ambientali comunitari, con un andamento storico stabilmente crescente nel quadriennio di riferimento; il parametro è stato pertanto collocato nell'intervallo $(-0,2; 0]$, in misura pari a $-0,19$. La valutazione del parametro γ_2 , correlato all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e misurato attraverso il macro-indicatore R1, è stata parimenti espressa come soddisfacente per la generalità degli ambiti, risultando integralmente soddisfatta la condizione di cui al comma 3.2 del MTR-3 (valore di R1 non inferiore a 0,85); il parametro è stato quindi collocato nell'intervallo $(-0,15; 0]$, in misura pari a $-0,14$. Per il solo Comune di Altissimo la condizione di cui al comma 3.2 non risulta integralmente soddisfatta sulla base dei dati dell'anno a-2: il parametro γ_2 è stato pertanto valutato come non pienamente soddisfacente e collocato in misura pari a $-0,15$, nella fascia $[-0,3; -0,15]$. Dalla combinazione delle due valutazioni discende, secondo la matrice di cui al comma 3.4, un fattore di sharing pari a 0,4 per la generalità degli ambiti (quadrante γ_1 soddisfacente / γ_2 soddisfacente) e pari a 0,6 per il Comune di Altissimo (quadrante γ_1 soddisfacente / γ_2 non soddisfacente). La valorizzazione così operata riflette il potenziale contributo dell'output recuperato al conseguimento dei target europei e risulta coerente con i risultati ambientali conseguiti da ciascuna gestione.

Tabella 10 – Fattore di sharing b

N.	Comune	b	N.	Comune	b
1	ALTISSIMO	0,6	12	MONTORSO	0,4
2	BRENDOLA	0,4	13	NOGAROLE VIC.NO	0,4
3	BROGLIANO	0,4	14	RECOARO TERME	0,4
4	CASTELGOMBERTO	0,4	15	SAN PIETRO MUSSOLINO	0,4
5	CHIAMPO	0,4	16	SAREGO	0,4
6	CORNEDO VICENTINO	0,4	17	SOSSANO	0,4
7	CREAZZO	0,4	18	SOVIZZO	0,4
8	CRESPADORO	0,4	19	TRISSINO	0,4
9	GAMBELLARA	0,4	20	VALDAGNO	0,4

N.	Comune	b	N.	Comune	b
10	MONTEBELLO VIC.NO	0,4	21	ZERMEGHEDO	0,4
11	MONTECCHIO MAGGIORE	0,4			

Si riporta, inoltre, una sintesi degli indicatori di qualità ambientale (percentuale di raccolta differenziata e macro-indicatore R1) e del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (parametro H di partenza), determinato ai sensi dell'articolo 6 della RQTR come modificato dalla deliberazione 374/2025/R/rif. Il macro-indicatore R2 risulta pari a zero per tutti gli ambiti, non essendo state effettuate analisi merceologiche sulla frazione organica nel periodo di riferimento.

Tabella 11 – Sintesi qualità ambientale e grado di copertura dei costi della raccolta differenziata

N.	Comune	% RD (a-2)	R1	Classe R1	H di partenza	Classe H
1	ALTISSIMO	75,1%	0,69	C	126%	A
2	BRENDOLA	79,9%	0,98	A	82%	A
3	BROGLIANO	84,8%	0,98	A	113%	A
4	CASTELGOMBERTO	81,3%	0,98	A	104%	A
5	CHIAMPO	79,9%	0,98	A	122%	A
6	CORNEDO VICENTINO	83,2%	0,98	A	107%	A
7	CREAZZO	79,9%	0,98	A	95%	A
8	CRESPADORO	61,6%	0,98	A	83%	A
9	GAMBELLARA	78,6%	0,98	A	109%	A
10	MONTEBELLO VIC.NO	76,8%	0,98	A	2%	I
11	MONTECCHIO MAGGIORE	78,4%	0,98	A	80%	A
12	MONTORSO	78,2%	0,98	A	114%	A
13	NOGAROLE VIC.NO	76,7%	0,98	A	78%	B
14	RECOARO TERME	77,3%	0,98	A	79%	B
15	SAN PIETRO MUSSOLINO	70,0%	0,98	A	57%	D
16	SAREGO	85,3%	0,98	A	0%	I
17	SOSSANO	82,3%	0,98	A	0%	I
18	SOVIZZO	86,7%	0,98	A	89%	A
19	TRISSINO	81,3%	0,98	A	100%	A
20	VALDAGNO	79,0%	0,98	A	54%	D
21	ZERMEGHEDO	74,0%	0,98	A	117%	A

5.5 Cespiti e costi di capitale

L'Ente territorialmente competente dà atto della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale operata dal gestore rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3. In particolare, sono state verificate le vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore, con riferimento al rispetto delle tabelle previste dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili e del criterio indicato dal comma 15.4. Non sono state adottate vite utili difformi da quella regolatoria ai sensi dei commi 15.5 e 15.6 del MTR-3. Con riferimento alla componente a copertura degli accantonamenti per crediti, in regime di TARI tributo si è dato conto del valore corrispondente al 60% dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità.

5.6 Conguagli

L'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio RCtotTV,a (costi variabili, art. 19 del MTR-3) e RCtotTF,a (costi fissi, art. 20 del MTR-3) riferite alle annualità pregresse. La tabella seguente riporta i valori valorizzati per le annualità 2026 e 2027; il dettaglio delle singole voci e delle annualità successive è riportato nei singoli tool di calcolo.

Tabella 12 – Componenti a conguaglio RCtotTV e RCtotTF (valori in euro)

N.	Comune	RCtotTV 2026	RCtotTV 2027	RCtotTF 2026	RCtotTF 2027
1	ALTISSIMO	-	13.267	71	10.337
2	BRENDOLA	92.003	82.069	29.368	62.374
3	BROGLIANO	-	-	12.748	764
4	CASTELGOMBERTO	-	71.179	79.786	54.999
5	CHIAMPO	-	66.561	1.625	43.576
6	CORNEDO VICENTINO	-	133.527	180.930	82.529
7	CREAZZO	-	115.623	1.634	70.733
8	CRESPADORO	7.508	10.457	18.735	2.412
9	GAMBELLARA	-	9.703	363	3.071
10	MONTEBELLO VIC.NO	-	48.816	1.020	32.468
11	MONTECCHIO MAGGIORE	-	-	5.417	204
12	MONTORSO	-	53.319	374	22.030
13	NOGAROLE VIC.NO	-	5.440	33	2.376
14	RECOARO TERME	-	30.032	1.043	15.768
15	SAN PIETRO MUSSOLINO	-	54.406	14.482	22.886

N.	Comune	RCtotTV 2026	RCtotTV 2027	RCtotTF 2026	RCtotTF 2027
16	SAREGO	-	29.738	-	11.280
17	SOSSANO	-	38.616	-	17.688
18	SOVIZZO	141.952	91.242	72.850	53.244
19	TRISSINO	-	13.143	501	5.750
20	VALDAGNO	381.122	244.241	384.530	196.787
21	ZERMEGHEDO	-	29.579	35.160	11.407
	Totale	951.565	1.633.855	1.161.784	1.317.869

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Nel corso del percorso di approvazione del PEF sono stati svolti incontri e confronti con i gestori, nell'ambito della procedura partecipata, definendo il livello tariffario condiviso. I valori indicati risultano in linea con il dato storico e con gli esiti dell'attività di validazione; non sono emerse criticità in ordine all'equilibrio economico e finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dai tool di calcolo.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà, prevista dal comma 4.5 della deliberazione 397/2025/R/rif, di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3; non è prevista la rinuncia al riconoscimento di alcuna componente di costo ammissibile.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà, prevista dal comma 18.2 del MTR-3, di rimodulare i conguagli all'interno del quadriennio 2026-2029.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Tenuto conto delle eccedenze del totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetto alle entrate massime applicabili ($\sum Ta - \sum Tmax$), l'Ente territorialmente competente si è avvalso della facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3 di rimodulare la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita tra le annualità del periodo regolatorio 2026-2029 e, ove necessario, anche successivamente al 2029 e

comunque entro il termine dell'affidamento. La pianificazione del recupero delle eccedenze è dettagliata nell'apposita sezione dei tool-PEF, nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e del perseguimento degli obiettivi programmati.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non ricorrono situazioni di squilibrio economico e finanziario tali da rendere necessario il superamento del limite annuale di crescita determinato ai sensi del comma 4.1 del MTR-3. Non si è pertanto reso necessario allegare la relazione di cui al comma 4.4 del MTR-3.



CONSIGLIO DI BACINO VICENZA

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DELIBERAZIONE DEL COMITATO

N. 11 DEL 11/06/2026

OGGETTO: Validazione PEF 2026-2029, ai sensi della Deliberazione ARERA 397/2025/R/rif Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), dei Comuni afferenti al gestore Agno Chiampo Ambiente Srl (ACA) ad esclusione dei Comuni di Arzignano e Monteviale.

L'anno 2026 il giorno 11 del mese di giugno alle ore 13.15 presso la sede del Consiglio di Bacino, in Contrà Gazzolle n.1, Vicenza, regolarmente convocato in data 10/06/2026, con protocollo n. 636/2026 è riunito in videoconferenza, il Comitato di Bacino per discutere l'O.d.g.

Eseguito l'appello, al punto all'ordine del giorno di cui all'oggetto, risultano presenti i componenti:

		Assente / Presente
GONZO Francesco Enrico	Presidente	Presente
BALDINATO Sara	Consigliere	Presente
GOLO Matteo	Consigliere	Presente
TRAPULA Gianfranco	Consigliere	Presente
VERONESE Mattia	Consigliere	Assente

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino, Andrea Baldisseri, che verbalizza.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere sull'oggetto sopraindicato.

I componenti del Comitato prendono atto della documentazione allegata ed esaminati i contenuti, non ritengono necessari specifici approfondimenti o supplementi istruttori.

Su proposta del Direttore:

IL COMITATO DI BACINO

Premesso che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- che l'Ente Consiglio di Bacino "Vicenza", è stato istituito per effetto della Convenzione ex art. 30 del TUEL, e costituito, con l'elezione degli organi, in data 26 novembre 2019 dai rappresentanti dei 90 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Vicenza", ai fini della gestione associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti urbani ai sensi della LRV 52/2012;
- la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani è stata sottoscritta fra gli enti partecipanti ed acquisita al protocollo n.0093196/2018 del 20/06/2018 del Comune di Vicenza;
- la legge 205/2017 all'art.1 comma 527, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95, al fine di

migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea;

- che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...].

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

Richiamati i seguenti provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e il suo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, recante "Conferma delle misure di cui all'art. 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante "Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante "Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento";
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative";
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 72/2024/R/RIF, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/RIF, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti";
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2025, 43/2025/R/RIF, recante "Chiusura dell'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell'Autorità 41/2024/R/RIF, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, 57/2025/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 180/2025/R/RIF, recante "Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) - Primi orientamenti";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 giugno 2025, 249/2025/R/RIF, recante "Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) -Orientamenti finali";
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 374/2025/R/RIF, recante "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF";
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 396/2025/R/RIF, recante "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti" e il relativo Allegato A (TICSER);
- la determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- la determina 16 aprile 2024, 2/DTAC/2024, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 7/2024/R/RIF e 72/2024/R/RIF";

- la deliberazione n. 397 del 05.08.2025 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

Considerato che, a partire dal 2022, il PEF ha durata quadriennale e viene aggiornato con cadenza biennale e che con la deliberazione 397/25/R/RIF, l’Autorità definisce le regole per la definizione delle entrate tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3).

Considerato inoltre che con la deliberazione 397/2025/R/RIF, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti con la relativa copertura dei costi dell’intero ciclo.

Preso atto che:

- l'art. 1 “Definizioni” dell'MTR-3, Allegato A alla Deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 05 agosto 2025 individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'«Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;
- essendo «costituito ed operativo» ai sensi della LRV n. 52/2012, spetta al Consiglio di Bacino Vicenza, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dai Gestori;
- in quanto Ente Territorialmente Competente, il Consiglio di Bacino Vicenza è tenuto alla verifica e validazione dei piani economico-finanziari per tutti i Comuni facenti parte del Bacino.

Visto l'art. 4.5 della suddetta Deliberazione Arera n. 397/2025 il quale recita che “*in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:*

- *consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;*
- *corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure.”*

Considerato che la Deliberazione Arera n. 397/2025 sopra richiamata, all’art. 7, prevede, tra le altre cose che:

- Il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale [...] e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; [...] L’attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all’Autorità. La trasmissione all’Autorità avviene da parte dell’Ente

territorialmente competente entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.

Richiamata inoltre la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Evidenziato che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza, in considerazione dell'elevato contenuto specialistico della presente tematica, ha provveduto con determinazione del direttore n.14 del 22/10/2025, all'affidamento del servizio di validazione dei Piani Economici Finanziari alla società Solvere PA Srl, per l'annualità 2026.

Rilevato, altresì, che il Consiglio di Bacino Vicenza prende necessariamente atto dei dati trasmessi dai Comuni e dal Gestore nella predisposizione dei PEF 2026/2029 e per quanto riguarda i requisiti di: completezza, coerenza e congruità, assume le dichiarazioni di veridicità e fa proprie le relazioni conclusive finali del soggetto incaricato del servizio.

Visto che in termini di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo, data la complessità della gestione del territorio in virtù dell'estensione del Bacino e del numero di Comuni e gestori coinvolti, si ritiene necessario provvedere ad una validazione dei PEF in modo aggregato.

Vista la relazione pervenuta dalla società Solvere PA srl, agli atti con protocollo n.648 del 11/06/2026, relativa alla validazione ed alla verifica dei requisiti di completezza, coerenza e congruità per quanto riguarda i PEF dei seguenti Comuni, tutti afferenti al gestore Agno Chiampo Ambiente Srl.

COMUNI
Altissimo
Brendola
Brogliano
Castelgomberto
Chiampo
Cornedo Vicentino
Creazzo
Crespadoro
Gambellara
Montebello Vicentino
Montecchio Maggiore
Montorso Vicentino
Nogarole Vicentino
Recoaro Terme
San Pietro Mussolino
Sarego
Sossano
Sovizzo
Trissino

Valdagno
Zermeghedo

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Vicenza n. 5 del 28/11/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la deliberazione del Comitato di Bacino n.21 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- la deliberazione del Comitato di Bacino n.1 del 22/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

VISTO il parere favorevole del Direttore.

Tutto ciò premesso:

IL COMITATO

Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli atti;

Preso atto dell'esperita votazione.

DELIBERA

1. di richiamare quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fare propria la relazione di verifica e attestazione sulla completezza e la congruità dei dati e delle informazioni effettuata dalla società Solvere PA Srl, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;
3. di procedere a validare, sulla base della documentazione presentata, i PEF 2026-2029 dei seguenti Comuni afferenti al gestore Agno Chiampo Ambiente Srl:

COMUNI
Altissimo
Brendola
Brogliano
Castelgomberto
Chiampo
Cornedo Vicentino
Creazzo
Crespadoro
Gambellara
Montebello Vicentino
Montecchio Maggiore
Montorso Vicentino
Nogarole Vicentino
Recoaro Terme
San Pietro Mussolino

Sarego
Sossano
Sovizzo
Trissino
Valdagno
Zermeghedo

4. di dare mandato al Direttore di trasmettere la documentazione ad ARERA per la successiva approvazione;
5. di trasmettere la documentazione al Gestore e ai Comuni di cui al punto 3, ai fini della presa d'atto dei PEF validati dal Consiglio di Bacino in quanto Ente Territorialmente Competente (ETC), nonché per l'approvazione degli aspetti tariffari;
6. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione "amministrazione trasparente" nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per quanto disposto dal d.lgs 33/2013;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile.

Letto il presente verbale approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Bacino Vicenza
Dott. Francesco Enrico Gonzo
(Sottoscritto digitalmente)

IL DIRETTORE
del Consiglio di Bacino Vicenza
Andrea Baldisseri
(Sottoscritto digitalmente)

Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri

Tariffa TARI utenze domestiche 2026

componenti nucleo familiare	superficie (mq)	n° nuclei familiari nel complesso	Tariffa fissa [Euro/mq]	Tariffa Variabile [Euro/utenza]
1	73.184,21	622	0,2966	41,6977
2	105.293,40	751	0,3485	96,0310
3	70.433,05	523	0,3892	126,9883
4	62.293,27	439	0,4226	164,2635
5	18.456,70	129	0,4560	205,9611
6 o più	10.402,40	80	0,4819	240,0774
domestico non residente 1 componente	15.461,00	110	0,2966	41,6977
domestico seconda casa residente 1 componente	11.859,80	105	0,2966	41,6977
GARAGE-1C	13.798,10	393	0,2966	0,0000
GARAGE-2C	13.688,00	303	0,3485	0,0000
GARAGE-3C	8.975,60	235	0,3892	0,0000
GARAGE-4C	9.043,00	224	0,4226	0,0000
GARAGE-5C	1.972,50	58	0,4560	0,0000
GARAGE-6C	1.326,80	38	0,4819	0,0000

Tariffa TARI Utenze non domestiche 2026

	Descrizione categoria	n°	superficie (mq)	Kc	Kd	Tariffa fissa 2026 [Euro/mq]	Quota variabile 2026 [Euro/mq]	QUOTA TOTALE 2026
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6	1.768,00	0,54	4,39	0,3076 €	0,6393 €	0,9469 €
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	0,37	2,50	0,2107 €	0,3640 €	0,5747 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	34	24.937,00	0,56	4,55	0,3190 €	0,6626 €	0,9816 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	243,00	0,82	6,27	0,4670 €	0,9130 €	1,3800 €
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,51	3,10	0,2905 €	0,4514 €	0,7419 €
6	Esposizioni, autosaloni	8	3.101,00	0,43	3,52	0,2449 €	0,5126 €	0,7575 €
7	Alberghi con ristorante	2	868,00	1,42	10,05	0,8088 €	1,4635 €	2,2723 €
8	Alberghi senza ristorante	11	894,00	1,02	8,32	0,5809 €	1,2116 €	1,7925 €
9	Case di cura e riposo	2	3.689,00	1,25	10,22	0,7119 €	1,4882 €	2,2001 €
10	Ospedale	0	0,00	1,18	9,68	0,6721 €	1,4096 €	2,0817 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	23	2.248,00	1,30	10,62	0,7404 €	1,5465 €	2,2869 €
12	Banche ed Istituti di credito	12	937,00	0,58	4,77	0,3303 €	0,6946 €	1,0249 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	14	3.621,00	1,20	9,85	0,6835 €	1,4344 €	2,1179 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6	438,00	1,46	11,93	0,8316 €	1,7372 €	2,5688 €
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0,00	0,72	4,92	0,4101 €	0,7164 €	1,1265 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	1,44	8,90	0,8202 €	1,2960 €	2,1162 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	935,00	1,29	10,54	0,7347 €	1,5348 €	2,2695 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20	4.765,00	0,93	7,62	0,5297 €	1,1096 €	1,6393 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11	1.889,00	1,25	10,25	0,7119 €	1,4926 €	2,2045 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	71	42.602,00	0,65	5,33	0,3702 €	0,7762 €	1,1464 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	54	18.734,00	0,82	6,71	0,4670 €	0,9771 €	1,4441 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	15	2.846,00	5,57	45,67	3,1724 €	6,6505 €	9,8229 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	6,24	39,78	3,5540 €	5,7928 €	9,3468 €
24	Bar,caffè, pasticceria	10	1.059,00	3,96	32,44	2,2554 €	4,7239 €	6,9793 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6	2.017,00	2,02	16,55	1,1505 €	2,4100 €	3,5605 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	571,00	2,08	13,10	1,1847 €	1,9076 €	3,0923 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	126,00	7,17	58,76	4,0837 €	8,5566 €	12,6403 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	2,15	12,82	1,2245 €	1,8668 €	3,0913 €
29	Banchi di mercato di generi alimentari	0	0,00	5,21	28,70	2,9674 €	4,1793 €	7,1467 €
30	Discoteche, night-club	0	0,00	1,48	8,56	0,8429 €	1,2465 €	2,0894 €



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Venezia

PIANO TARIFFARIO **PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI** **RIFIUTI SOLIDI URBANI** **TRIBUTO TARI**

Anno 2026

Realizzato il 15 Luglio 2026



1-Piano Tariffario – Premessa

L'Amministrazione Comunale ha un sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in grado di permettere l'identificazione dell'utente e la misurazione volumetrica del rifiuto effettivamente conferito al servizio pubblico. Ogni utenza, sia essa domestica che non domestica è stata dotata, in base al tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che permettono l'identificazione di ogni svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l'applicazione di una tariffa puntuale per il servizio di raccolta del secco indifferenziato.

In conformità con l'introduzione del metodo MTR-3 ARERA si è altresì individuata una modalità di gestione della quota fissa che si basa sulla composizione del nucleo familiare e dei mq per le utenze domestiche e sulla superficie per le utenze non domestiche in modo tale da garantire una suddivisione dei costi che tenga sempre di più conto del grado di utilizzo del servizio da parte delle utenze.

Il modello tariffario applicato prevede pertanto l'applicazione di una serie di quote che dipendono dalla superficie dell'abitazione/azienda, dal nucleo familiare, nonché dal grado di utilizzo del servizio di raccolta personalizzato del secco non riciclabile, con lo schema seguente:

$$TCP = QF + QVs + QVecc$$

Dove

1. QUOTA FISSA QF: la tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale. È applicata in base alla superficie dell'immobile.
2. QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs: copre i costi riferiti alle voci per la raccolta delle frazioni differenziate al netto delle entrate dei consorzi (CONAI). La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. Viene applicata in base al numero degli occupanti per le utenze domestiche e alla superficie per le utenze non domestiche. In tale quota sono compresi anche gli svuotamenti minimi, i quali sono determinati in base al nucleo familiare per le utenze domestiche e alla tipologia di contenitore per quanto riguarda le utenze non domestiche.
3. QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QVecc: è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento di quantità di rifiuti che eccedono quella minima coperta dalla QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs.

La tariffa così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice di raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio "chi inquina paga" e di ottimizzazione del servizio di raccolta.

Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare sono state adottate le seguenti convenzioni:

- 1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario MTR-3 ARERA
- 2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%);
- 3) il grado di copertura dei costi comprensivo delle eccedenze è stato fissato al 100%;
- 4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 e la restante quota variabile venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2026		
Costi Piano Finanziario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 150.209,73	€ 61.353,27
Costi Variabili Servizi	€ 278.416,56	€ 113.719,44
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 428.626,29	€ 175.072,71
Totale	€ 603.699,00	
% Ripartizione costi fissi	71,00%	29,00%
% Ripartizione costi variabili	71,00%	29,00%

3-Coefficienti proposti per l'elaborazione del Piano Tariffario 2026 per le utenze domestiche

Per le utenze domestiche sono proposti i coefficienti Ka e Kb che attraverso una progressione che annualmente sarà adeguata all'analisi statistica più recente e che tengono conto della produzione media procapite dei rifiuti considerando che la curva di produzione stessa tiene conto della minor produttività procapite delle famiglie numerose, pertanto il piano tariffario risentirà a livello generale di variazioni derivanti dai costi e dalle modifiche/integrazioni delle utenze iscritte e dalla imposizione della TARI:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb
DOMESTICO RESIDENTE	1 Componente	622	73.184,21	0,80	0,66
DOMESTICO RESIDENTE	2 Componenti	751	105.293,40	0,94	1,52
DOMESTICO RESIDENTE	3 Componenti	523	70.433,05	1,05	2,01
DOMESTICO RESIDENTE	4 Componenti	439	62.293,27	1,14	2,60
DOMESTICO RESIDENTE	5 Componenti	129	18.456,70	1,23	3,26
DOMESTICO RESIDENTE	6 Componenti	80	10.402,40	1,30	3,80
DOMESTICO NON RESIDENTE	1 Componenti	110	15.461,00	0,80	0,66
DOMESTICO SECONDA CASA	1 Componente	105	11.859,80	0,80	0,66
GARAGE-1C	1 Componenti	393	13.798,10	0,80	0,00
GARAGE-2C	2 Componenti	303	13.688,00	0,94	0,00
GARAGE-3C	3 Componenti	235	8.975,60	1,05	0,00
GARAGE-4C	4 Componenti	224	9.043,00	1,14	0,00
GARAGE-5C	5 Componenti	58	1.972,50	1,23	0,00
GARAGE-6C	6 Componenti	38	1.326,80	1,30	0,00

4-Coefficienti proposti per l'elaborazione del Piano Tariffario 2026 per le utenze non domestiche

Per la tariffa fissa e variabile delle utenze non domestiche sono proposti invece dei coefficienti che tengano conto del tipo di utenza, della presunta produzione dei rifiuti e che per categorie di utenze con simile produzione dei rifiuti siano stati avvicinati allo stesso coefficiente delle categorie simili pur restando all'interno dei margini definiti dalla norma. Quindi il piano tariffario conseguente risentirà a livello generale della modifica di tali indici con una miglior ripartizione del carico impositivo, dalla variazione dei costi e dalla imposizione legata variabilità della banca dati.

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6	1.768,00	0,54	4,39
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	0,37	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	34	24.937,00	0,56	4,55
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	243,00	0,82	6,27
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,51	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	8	3.101,00	0,43	3,52
7	Alberghi con ristorante	2	868,00	1,42	10,05
8	Alberghi senza ristorante	11	894,00	1,02	8,32
9	Case di cura e riposo	2	3.689,00	1,25	10,22
10	Ospedale	0	0,00	1,18	9,68
11	Uffici, agenzie, studi professionali	23	2.248,00	1,30	10,62
12	Banche ed istituti di credito	12	937,00	0,58	4,77
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	14	3.621,00	1,20	9,85
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6	438,00	1,46	11,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0,00	0,72	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	1,44	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	17	935,00	1,29	10,54
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20	4.765,00	0,93	7,62
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11	1.889,00	1,25	10,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	71	42.602,00	0,65	5,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	54	18.734,00	0,82	6,71
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	15	2.846,00	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	6,24	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	10	1.059,00	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6	2.017,00	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	571,00	2,08	13,10
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	2	126,00	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	2,15	12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	5,21	28,70
30	Discoteche, night club	0	0,00	1,48	8,56

5-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2026

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
DOMESTICO RESIDENTE	1 Componente	622	73.184,21	0,2966 €	41,6977 €
DOMESTICO RESIDENTE	2 Componenti	751	105.293,40	0,3485 €	96,0310 €
DOMESTICO RESIDENTE	3 Componenti	523	70.433,05	0,3892 €	126,9883 €
DOMESTICO RESIDENTE	4 Componenti	439	62.293,27	0,4226 €	164,2635 €
DOMESTICO RESIDENTE	5 Componenti	129	18.456,70	0,4560 €	205,9611 €
DOMESTICO RESIDENTE	6 Componenti	80	10.402,40	0,4819 €	240,0774 €
DOMESTICO NON RESIDENTE	1 Componenti	110	15.461,00	0,2966 €	41,6977 €
DOMESTICO SECONDA CASA	1 Componente	105	11.859,80	0,2966 €	41,6977 €
GARAGE-1C	1 Componenti	393	13.798,10	0,2966 €	0,0000 €
GARAGE-2C	2 Componenti	303	13.688,00	0,3485 €	0,0000 €
GARAGE-3C	3 Componenti	235	8.975,60	0,3892 €	0,0000 €
GARAGE-4C	4 Componenti	224	9.043,00	0,4226 €	0,0000 €
GARAGE-5C	5 Componenti	58	1.972,50	0,4560 €	0,0000 €
GARAGE-6C	6 Componenti	38	1.326,80	0,4819 €	0,0000 €

6-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2026

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche:

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6	1.768,00	0,3076 €	0,6393 €
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	0,2107 €	0,3640 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	34	24.937,00	0,3190 €	0,6626 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	243,00	0,4670 €	0,9130 €
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,2905 €	0,4514 €
6	Esposizioni, autosaloni	8	3.101,00	0,2449 €	0,5126 €
7	Alberghi con ristorante	2	868,00	0,8088 €	1,4635 €
8	Alberghi senza ristorante	11	894,00	0,5809 €	1,2116 €
9	Case di cura e riposo	2	3.689,00	0,7119 €	1,4882 €
10	Ospedale	0	0,00	0,6721 €	1,4096 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	23	2.248,00	0,7404 €	1,5465 €
12	Banche ed istituti di credito	12	937,00	0,3303 €	0,6946 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	14	3.621,00	0,6835 €	1,4344 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6	438,00	0,8316 €	1,7372 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0,00	0,4101 €	0,7164 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	0,8202 €	1,2960 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	17	935,00	0,7347 €	1,5348 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20	4.765,00	0,5297 €	1,1096 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11	1.889,00	0,7119 €	1,4926 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	71	42.602,00	0,3702 €	0,7762 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	54	18.734,00	0,4670 €	0,9771 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	15	2.846,00	3,1724 €	6,6505 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	3,5540 €	5,7928 €
24	Bar, caffè, pasticceria	10	1.059,00	2,2554 €	4,7239 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6	2.017,00	1,1505 €	2,4100 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	571,00	1,1847 €	1,9076 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	2	126,00	4,0837 €	8,5566 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	1,2245 €	1,8668 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	2,9674 €	4,1793 €
30	Discoteche, night club	0	0,00	0,8429 €	1,2465 €

7-Determinazione numero svuotamenti anno 2026

Per le utenze domestiche è stato stabilito il seguente numero di svuotamenti minimi (per un bidone da 40lt) assegnati a ciascuna utenza in base al numero di componenti:

Componenti	Svuotamenti minimi (bidone 40lt)
1 Componente	8
2 Componenti	12
3 Componenti	16
4 Componenti	20
5 Componenti	24
6 o più Componenti	28

Per le utenze non domestiche è stato stabilito il seguente numero di svuotamenti a seconda della tipologia di bidone assegnato per il conferimento dell'indifferenziato:

Volume (lt)	Descrizione contenitore	Svuotamenti minimi
40	Secchiello da 40lt	20
70	Cassonetto 2 ruote da 70lt	15
120	Cassonetto 2 ruote da 120lt	15
240-360	Cassonetto 2 ruote da 240lt-360lt	10
660	Cassonetto 4 ruote da 660lt	8
1100-1500	Cassonetto 4 ruote da 1100lt-1500 lt	8

Di seguito è riportato il costo per ciascun svuotamento aggiuntivo rispetto a quelli minimi stabiliti:

Volume (lt)	Descrizione contenitore	Costo Svuotamento (€)	Costo Euro al lt
40	Secchiello da 40lt	1,70	0,0426 €
70	Cassonetto 2 ruote da 70lt	2,98	0,0426 €
120	Cassonetto 2 ruote da 120lt	5,11	0,0426 €
240	Cassonetto 2 ruote da 240lt	10,22	0,0426 €
360	Cassonetto 2 ruote da 360lt	15,34	0,0426 €
660	Cassonetto 4 ruote da 660lt	28,12	0,0426 €
1100	Cassonetto 4 ruote da 1100lt	46,86	0,0426 €
1500	Cassonetto 4 ruote da 1500lt	63,90	0,0426 €

COMUNE DI SAREGO
(PROVINCIA DI VICENZA)

Parere n. 40 del Revisore Unico
sulla proposta di delibera di Consiglio comunale n° 38/2026
relativa alla presa d'atto del PEF 2026-2029 ai sensi del metodo tariffario MTR-3 e
approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2026

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 16 (sedici) del mese di luglio il sottoscritto dottor Massimo Zanocco Revisore Unico del Comune di Sarego, nominato con atto consiliare n° 13 del 28/04/2025, esecutivo a norma di legge;

RICHIAMATO

L'articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge n° 160 del 27/12/2019 il quale ha abrogato la IUC, imposta unica comunale, ed ha configurato la TARI come tributo autonomo;

ESAMINATA

La proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 38/2026, relativa alla presa d'atto del PEF TARI 2026/2029 predisposto e validato dall'Ente competente Consiglio di Bacino Vicenza ed i relativi allegati e all'approvazione delle tariffe TARI 2026;

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che ha disciplinato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la delibera di ARERA n. 363/2021 con cui è stato approvato il metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la delibera di ARERA n. 389/2023 con cui è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024/2025 del metodo tariffario MTR-2;
- la delibera di ARERA n. 397/2025 con cui è stato approvato il metodo tariffario MTR-3 per il terzo periodo regolatorio, ossia dal 2026 al 2029, apportando alcune modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO

che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI INOLTRE

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;

- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

DATO ATTO CHE

la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Sarego e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade Agno Chiampo Ambiente SRL;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI, redatte dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

CONSIDERATO

- che l'Ente nel corso del 2023 ha acquistato una partecipazione dello 0,20% nella società a totale partecipazione pubblica Agno Chiampo Ambiente SRL a cui ha affidato la gestione *in house providing* del servizio di igiene ambientale a decorrere dal 01/04/2024;
- che la società partecipata Agno Chiampo Ambiente SRL, gestore del servizio rifiuti, ha trasmesso al Consiglio di Bacino Vicenza la documentazione necessaria per ottenere la validazione del PEF 2026/2029, costituita dal proprio PEF grezzo per il periodo 2026/2029;
- che il Comune di Sarego ha inviato i dati richiesti per l'elaborazione del PEF grezzo 2026/2029 al Consiglio di Bacino Vicenza;
- che il Consiglio di Bacino Vicenza ha trasmesso con nota acquisita al protocollo comunale n. 9767 del 15/06/2026 la deliberazione del Consiglio di Bacino n. 11/2026 che ha effettuato la validazione dei PEF 2026/2029 dei Comuni afferenti al gestore **Agno Chiampo Ambiente SRL** (ad esclusione del Comune di Arzignano e Montebelluna) tra i quali è compreso anche il Comune di Sarego, con le seguenti risultanze:
 - PEF 2026 pari ad euro 608.830,00;
 - PEF 2027 pari ad euro 677.194,00 con rideterminazione del PEF nel rispetto del limite della crescita ad euro 667.008,00;
 - PEF 2028 pari ad euro 695.297,00;
 - PEF 2029 pari ad euro 691.242,00

ESAMINATA

La proposta di presa d'atto del piano finanziario dei rifiuti 2026/2029 e di approvazione delle tariffe TARI 2026 – proposta di delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 06/06/2026 – la quale prevede

di prendere atto del piano finanziario dei rifiuti 2026/2028 predisposto e validato dal Consiglio di Bacino Vicenza, Ente competente, dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2026 ed i relativi allegati e stabilisce le tariffe in vigore per l'anno 2026;

RILEVATO

- Che l'esercizio di potere regolamentare in materia tributaria è assicurato dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997;

VISTI

- I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 38/2026 relativa alla presa d'atto del PEF TARI 2026/2029 e all'approvazione delle tariffe TARI 2026.

Il Revisore Unico
dott. Massimo Zanocco



Dichiarazione di voto Consiglio Comunale del 28/07/2026 al punto 7 – Tributi: presa d'atto del PEF 2026-2029 ai sensi del metodo tariffario MTR-3 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2026

Il nostro voto è una critica netta a una scelta politica precisa: quella di affidare il servizio, in house, al nuovo gestore. I numeri di questo Piano ci dicono che quella scelta non ha mantenuto ciò che prometteva.

Guardiamo il costo del servizio anno per anno. Il primo anno a regime del nuovo gestore, il **2026**, è il punto **più basso dell'intero Piano**: circa 609 mila euro. Ma da lì il costo **risale ogni anno** — circa 667 mila nel 2027, 695 mila nel 2028 — fino a **superare i livelli che avevamo prima del passaggio**.

E allora la domanda che poniamo è semplice: l'operazione è stata presentata come conveniente appoggiandosi proprio all'anno d'ingresso, il più economico della serie, mentre il costo vero e a regime del servizio è un altro, e più alto di prima? Perché è esattamente questa la sequenza che i numeri raccontano.

E non è un'impressione: è scritto in una voce precisa. I **Costi Generali di Gestione** fanno un gradino strutturale — da circa 14- mila (2025) - 35 mila (2024) a circa **76- -79 mila euro dal 2026, e così per tutti gli anni del Piano**. La nuova gestione, semplicemente, costa di più in modo stabile e permanente.

Nella "Relazione di accompagnamento", troviamo il perché di questo meccanismo che gonfia le tariffe a carico dei cittadini: le spese generali, il costo dell'amministratore, i fabbricati, i software e persino gli autoveicoli aziendali vengono scaricati sui Comuni della partecipata utilizzando come criterio astratto il **numero di abitanti**, senza considerare i chilometri percorsi o le ore di servizio effettive nel nostro territorio. Sarego si trova così a pagare una quota fissa di spese strutturali della società semplicemente per il fatto di esistere, indipendentemente dalla reale efficienza del servizio sul nostro territorio.

Ma l'assurdità contabile tocca il culmine dove leggiamo che anche l'ammortamento di "**Cassonetti, campane e cassoni**" viene ripartito puramente in base al **numero di abitanti**.

Ricordiamo che a Sarego la raccolta è **porta a porta** e che i cassonetti stradali sul territorio sono praticamente assenti. **Significa che i nostri cittadini stanno pagando i contenitori stradali usati dagli altri Comuni della partecipata.**

Oltre al danno, la beffa per chi fa il **compostaggio domestico**: non solo gestisce l'organico a casa propria azzerando i conferimenti, ma si trova a finanziare i cassonetti degli altri nella quota fissa della propria bolletta.

Il confronto tra le tariffe del 2025 e del 2026 che l'Amministrazione ci presenta certifica matematicamente questo cortocircuito a danno degli utenti. Per una famiglia di 3 persone, la tariffa variabile cala del 10,9%, mentre la **tariffa fissa sale del 23,7%**. La stessa identica manovra colpisce duramente anche le **case sfitte e le seconde case non locate** (equiparate a 1 componente), dove a fronte di una riduzione della quota variabile, la tariffa fissa a metro quadro subisce il medesimo incremento del **+23,7%**. Stiamo parlando di immobili vuoti che producono **zero rifiuti** e che non pesano sul servizio porta a porta, ma che vengono tassati pesantemente sui mq al solo scopo di fare cassa e coprire le spese fisse della società.



Gonfiando le voci fisse del PEF attraverso questi riparti indiscriminati — **a cui si aggiunge la scelta esplicita del gestore di inserire il valore massimo consentito dalla legge per gli accantonamenti dei crediti (ACCa) —**, l'Amministrazione sposta il peso della TARI sulla quota calcolata rigidamente sui metri quadri (mq) delle abitazioni. Una quota blindata che i cittadini non possono abbattere in alcun modo.

Inoltre, viene impoverito il valore reale dello sconto sul compostaggio: chi pratica il compostaggio domestico vede di fatto svuotata e neutralizzata la propria agevolazione. Poiché per legge lo sconto sul compostaggio si applica solo sulla parte variabile della tariffa, l'esplosione della parte fissa — gonfiata anche dai criteri di ripartizione della partecipata — riduce il peso specifico di questo incentivo, trasformando un diritto all'autocompostaggio in un beneficio puramente simbolico e trasformando una scelta ecologica in una beffa economica.

E a fronte di questo aumento dei costi fissi sui mq, i dati ufficiali sulla raccolta differenziata ci dicono che siamo ben lontani dai livelli di eccellenza che questo Comune ha dimostrato di saper raggiungere da solo. Se nel 2022 Sarego toccava il suo massimo storico sfiorando l'89% (88,7%), oggi con la nuova gestione standardizzata ci ritroviamo inchiodati a un mediocre 85,3%.

Paghiamo tariffe più alte e subiamo l'esplosione dei costi fissi per avere un servizio che non riesce a riportarci ai livelli virtuosi del passato. È un doppio danno per la collettività. Ambientale, perché più rifiuto indifferenziato significa più conferimenti a trattamento e smaltimento, più emissioni, meno recupero di materia. Ed economico per la collettività, perché i maggiori costi di struttura della partecipata e l'incapacità di recuperare quei 3-4 punti percentuali di differenziata persi rispetto al picco storico li paghiamo tutti in tariffa.

Ricapitolando: una scelta che doveva farci risparmiare ci consegna, passato l'anno d'ingresso, costi strutturali sui mq che superano quelli di prima; una raccolta differenziata distante dai livelli di eccellenza registrati in passato; la penalizzazione dei cittadini che fanno il compostaggio domestico, colpiti da una parte fissa fuori controllo e da criteri di ripartizione dei cassonetti altrui tarati solo sul numero di abitanti.

Su questi numeri non possiamo che esprimere un voto **contrario**. E chiediamo che l'Amministrazione renda conto di come giustifica questo andamento, il salto dei costi di gestione, la scelta di applicare accantonamenti al massimo fiscale e la penalizzazione degli utenti virtuosi alla luce dei criteri applicati dal gestore.

Sarego, 28.07.2026

Per il gruppo consiliare ENERGIE IN COMUNE
Il Consigliere